




# **Regolamento comunale sulla partecipazione, l'associazionismo, il terzo settore, la sussidiarietà ed il volontariato civico**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 4.2.2025





## Il comune di Milano:

CONSIDERATA la Costituzione della Repubblica italiana, la quale indica:

- all'art. 1, il principio di sovranità popolare;
- all'articolo 2, che la Repubblica "richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";
- all'articolo 3, il principio di uguaglianza ed il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che "impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";
- agli articoli 17 e 18 i diritti di riunione, associazione e di libera manifestazione del pensiero;
- all'articolo 118, comma 4, il principio di sussidiarietà per il quale "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale"

CONSIDERATI i principi di azione istituzionale previsti nel Trattato sull'Unione europea, che:

- all'articolo 10, comma 3 stabilisce che "Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini";
- all'articolo 11, commi 1 e 2, stabilisce che "Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione" e "Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile";

CONSIDERATO il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e la collegata disciplina attuativa finora emanata; ed in particolare l'articolo 55 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che prevede che le amministrazioni pubbliche "assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento";

CONSIDERATI i numerosi istituti partecipativi, e di trasparenza previsti per legge, tra i quali si richiamano in particolare:

- l'articolo 8 del Testo Unico Enti Locali (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) rubricato "partecipazione popolare"

- i principi generali di trasparenza ed accesso alle informazioni, ai dati e documenti pubblici di cui agli articoli 22 ss. della legge n. 241 del 1990, e di cui al d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché per l'accesso alle informazioni in materia ambientale, l'art. 14 della legge n.349 del 1986;
- l'art. 10, co. 3, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del d.lgs. 97/2016, per cui la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione;
- l'istituzione delle Giornate della trasparenza di cui all'articolo 10, comma 6, del d.lgs 33/2013;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che insieme al d.lgs. 33/2013 prevede il ricorso a forme di consultazione dei cittadini e cittadine per l'adozione e l'aggiornamento periodico dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e dei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;
- in materia urbanistica le forme di consultazione e partecipazione previste dagli articoli 9 e 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonché l'articolo 2, comma secondo, lettera c), l'articolo 5, comma secondo, l'art. 14, comma 2 e l'art. 18, commi 2 e 3, della L.R. Veneto 23 aprile 2014, n. 11, recante "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

CONSIDERATO che in attuazione al principio generale di partecipazione all'attività amministrativa, per l'adozione di atti normativi, di piani ed altri atti pianificatori e generali da parte degli enti locali sono tipicamente prescritte forme di consultazione dei cittadini e delle cittadine e degli interessati;

CONSIDERATO il modello, ed in conformità agli standard richiesti in via generale dalle indicazioni sui fondi europei e per la realizzazione di accordi di partenariato, di cui al Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, a mente del quale:

- Considerando 2: "Lavorare in partenariato è un principio consolidato nell'attuazione dei fondi [strutturali e d'investimento europei]. Il partenariato implica una stretta cooperazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile a livello nazionale, regionale e locale nel corso dell'intero ciclo del programma, che si articola in preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione."
- Considerando 4: "I partner dovrebbero includere autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali e le organizzazioni locali e di volontariato, che possono influenzare significativamente l'attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi o risentire dei loro effetti."

CONSIDERATA la "Direttiva 2/2017 della ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia" che emana le linee guida medesime, delle quali si richiamano i principi generali quali principi informativi anche del presente regolamento:

1) IMPEGNO - L'apertura di un processo decisionale deve essere uno dei valori che ispira l'attività dall'amministrazione pubblica e il risultato di una decisione condivisa dai vertici politici, dai dirigenti e dai funzionari che si impegnano a garantire il rispetto dei principi generali per le consultazioni pubbliche e l'inclusione dei risultati della consultazione nel processo decisionale.

2) CHIAREZZA - Gli obiettivi della consultazione, così come l'oggetto, i destinatari, i ruoli e i metodi devono essere definiti chiaramente prima dell'avvio della consultazione; al fine di favorire una partecipazione la più informata possibile, il processo di consultazione, deve essere corredato da informazioni pertinenti, complete e facili da comprendere anche per chi non possiede le competenze tecniche.

3) TRASPARENZA - Tutte le fasi, gli aspetti e i costi del processo di consultazione sono resi pubblici, non solo per la platea dei diretti interessati alla materia oggetto di consultazione, ma per tutti i cittadini.

4) SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE - La consapevolezza dell'importanza dei processi di consultazione deve essere sostenuta anche mediante attività di informazione, comunicazione ed educazione volte ad accrescere la partecipazione e la collaborazione di cittadini, imprese e loro associazioni.

5) PRIVACY - La consultazione pubblica deve garantire il rispetto della privacy dei partecipanti.

6) IMPARZIALITÀ - La consultazione pubblica deve essere progettata e realizzata garantendo l'imparzialità del processo in modo tale da perseguire l'interesse generale.

7) INCLUSIONE - L'amministrazione pubblica deve garantire che la partecipazione al processo di consultazione sia il più possibile accessibile, inclusiva e aperta, assicurando uguale possibilità di partecipare a tutte le persone interessate.

8) TEMPESTIVITÀ - La consultazione, in quanto parte di un processo decisionale più ampio, deve dare ai partecipanti la possibilità effettiva di concorrere a determinare la decisione finale; pertanto deve essere condotta nelle fasi in cui i differenti punti di vista siano ancora in discussione e sussistano le condizioni per cui diversi approcci alla materia in oggetto possano essere presi in considerazione.

9) ORIENTAMENTO AL CITTADINO - La consultazione richiede ai soggetti chiamati a partecipare un onere in termini di tempo e risorse e, pertanto, deve essere organizzata in modo da rendere tollerabile questo impegno e facilitare la partecipazione.

RICHIAMATO il titolo IV dello Statuto Comunale, recante "Partecipazione popolare"; RICHIAMATA l'adesione del Comune di Mirano, con D.C.C. 28 novembre 2014, n. 100, agli Aalborg Commitments, elaborati ad Aalborg (Danimarca) nel 2004 per il Coordinamento agende 21 locali.

CON GLI OBIETTIVI:

- di adeguare gli strumenti partecipativi della Città ad un'ottica di governance più inclusiva dell'intera società miranese;
- di dare piena ed uniforme attuazione al capo primo del titolo IV dello Statuto Comunale;
- dell'adeguamento della disciplina comunale al nuovo "Codice del Terzo Settore".

## **Emana il seguente regolamento:**

---

### **SOMMARIO**

- **Titolo I – Disposizioni comuni**

- **Titolo II – Istituti di iniziativa popolare diretta**

*Capo I: diritto di petizione popolare (art. 66 Statuto)*

*Capo II: diritto di iniziativa popolare (art. 67-68 Statuto)*

- **Titolo III – Associazionismo e attività no-profit**

*Capo I: inquadramento della disciplina*

*Capo II: albo delle associazioni*

*Capo III: attribuzioni degli enti iscritti all'albo comunale*

*Capo IV: attribuzioni speciali per gli enti del terzo settore*

- **Titolo IV – Forum Cittadini**

*Capo I: principi generali*

*Capo II: norme sul funzionamento dei singoli forum*

*Capo III: attività e compiti dei forum*

*Capo IV: procedure di composizione, costituzione e rinnovi dei singoli forum*

- **Titolo V – “Prendiamoci cura della nostra città”:  
istituti di sussidiarietà e volontariato pubblico**

*Capo I: generalità e progettualità*

*Capo II: disposizioni di carattere procedurale*

*Capo III: Forme di sostegno*

*Capo IV: Prevenzione, responsabilità e coperture assicurative*

- **Titolo VI – Altre forme di partecipazione e consultazione popolare previste dalla legge**

- **Titolo VII – Disposizioni finali, attuative e transitorie**

*Capo I: proposte di modifica del presente regolamento*

*Capo II: disposizioni transitorie ed attuative*

Il testo del presente regolamento è scritto in carattere ad alta leggibilità, per agevolarne la fruizione da parte di persone con difficoltà di lettura.

<b>Titolo I – Disposizioni comuni</b>	9
Art. 1 – Principi generali	9
Art. 2 – Ambito di applicazione	9
Art. 3 – Istituti di partecipazione	9
<b>Titolo II – Istituti di iniziativa popolare diretta</b>	11
Capo I: diritto di petizione popolare (art. 66 dello Statuto)	11
Art. 4 – Iniziativa della petizione – promotori rappresentanti	11
Art. 5 – Forma della petizione	11
Art. 6 – Attività di raccolta delle sottoscrizioni - sanzioni	12
Art. 7 – Ricezione della petizione, sottoscrizioni minime e mancato raggiungimento delle soglie.	12
Art. 8 – Risposta alle petizioni rivolte al sindaco	13
Art. 9 – Risposta alle petizioni rivolte alla presidenza del consiglio comunale – ammissibilità e formulazione della risposta	13
Art. 10 – Garanzie di informazione e partecipazione al procedimento	13
Capo II: diritto di iniziativa popolare (art. 67-68 Statuto)	14
Art. 11 – Diritto di iniziativa popolare	14
Art. 12 – Comitato promotore e avvio della proposta. Assistenza nella redazione.	14
Art. 13 – Proposta definitiva e formalità per le sottoscrizioni	15
Art. 14 – Timbratura e riconsegna dei fascicoli ai promotori	15
Art. 15 – Attività di raccolta delle sottoscrizioni - sanzioni	16
Art. 16 - Validità dell’iniziativa	16
Art. 17 – Iter consiliare: soggetti	16
Art. 18 – Iter consiliare: verifica di ammissibilità	16
Art. 19 – Iter consiliare: deliberazione	17
<b>Titolo III – Associazionismo e attività no-profit</b>	18
Capo I: inquadramento della disciplina	18
Art. 20 – Ambito di applicazione	18
Art. 21 – Rapporto con la disciplina statale	18
Capo II: albo delle associazioni	18
Art. 22 – Iscrizione all’albo - requisiti	18
Art. 23 – Iscrizione all’albo – procedura e rinnovo	20
Art. 24 – Modifiche nella situazione degli enti iscritti – carenza dei requisiti e cancellazione	20
Art. 25 – Pubblicità dell’albo	21
Capo III: attribuzioni degli enti iscritti all’albo comunale	21
Art. 26 – Attribuzioni degli enti iscritti all’albo comunale	21
Art. 27 – Attività consultiva e partecipativa delle associazioni	22
Capo IV: attribuzioni speciali per gli enti del terzo settore	22
Art. 28 – Attribuzioni speciali per gli enti del terzo settore	22
Art. 29 – Co-programmazione e co-progettazione dei servizi dell’ente con gli enti del terzo settore.	22
Art. 30 – Convenzioni con enti del terzo settore	23
Art. 31 – Locali utilizzati dagli enti del terzo settore – rinvio alla normativa di legge	23
Art. 32 – Disposizioni in materia di tributi per gli enti del terzo settore – rinvio alla normativa di legge	23
<b>Titolo IV – Forum Cittadini</b>	25
Capo I: principi generali	25
Art. 33 - Finalità e principi	25

Art. 34 - Articolazione dei Forum	25
Art. 35 - Comitato per la partecipazione – Coordinamento dei forum e gruppi tematici	26
Capo II: norme sul funzionamento dei singoli forum	27
Art. 36 - Presidente	27
Art. 37 - Segretario	27
Art. 38 - Vicepresidente	27
Art. 39 - Assistenti	27
Art. 40 - Semplificazione dei lavori	28
Art. 41 - Metodo di lavoro dei forum – convocazioni ordinarie	28
Art. 42 - Facilitatori	29
Art. 43 - Informatizzazione dei lavori	29
Art. 44 - Sedi di ritrovo e riunioni – riunioni a distanza	29
Art. 45 - Portali informatici	30
Capo III: attività e compiti dei Forum	30
Art. 46 - Obiettivi e documento di indirizzo dei forum	30
Art. 47 – Istruttoria pubblica	31
Art. 48 – Bilancio partecipato	31
Art. 49 – Disposizioni generali sulle forme di democrazia partecipativa	32
Art. 50 - Iniziative dei forum	32
Art. 51 – Armonizzazione del calendario degli eventi	32
Art. 52 - Confronto con l'amministrazione	32
Art. 53 – Laboratori ed iniziative di sussidiarietà e volontariato pubblico	33
Capo IV: procedure di composizione, costituzione e rinnovi dei singoli forum	33
Art. 54 - Composizione del forum dei cittadini e delle cittadine, delle frazioni, dei quartieri e del territorio	33
Art. 55 - Designazione e rinnovo dei rappresentanti di quartieri e frazioni	34
Art. 56 - Composizione del Forum delle attività economiche:	34
Art. 57 - Composizione del Forum del Volontariato e del Terzo Settore	34
Art. 58 - Composizione del Forum delle Attività Sportive	35
Art. 59 - Composizione del Forum dei Giovani	35
Art. 60 - Composizione del Forum della Scuola	35
Art. 61 - Composizione del Forum Cultura, Ambiente e Natura	36
Art. 62 – Procedure di costituzione, rinnovo e convocazione straordinaria dei forum	36
Art. 63 – Incompatibilità e norme di chiusura	36
Art. 64 - Rapporti dei forum con altri coordinamenti	37
<b>Titolo V – “Prendiamoci cura della nostra città”: istituti di sussidiarietà e volontariato pubblico</b>	38
Capo I – Generalità e progettualità	38
Art. 65 – Oggetto e ambito di applicazione	38
Art. 66 - Definizioni	39
Art. 67 – Soggetti promotori delle attività oggetto di Patto di Collaborazione	41
Art. 68 - Individuazione dei beni comuni	42
Art. 69 - Patto di collaborazione	43
Art. 70 – Interventi attuabili	45
Art. 71 – Natura e tipologia degli interventi di cura del patrimonio da parte di singoli cittadini o cittadine - patti di collaborazione ordinari	46
Art. 72 - Lavoro di pubblica utilità, servizio civile, tirocini formativi	46
Capo II – Disposizioni di carattere procedurale	47

Art. 73 – Presentazione delle proposte, patti di collaborazione art. 70	47
Art. 74 – Modalità di adesione dei singoli cittadini o cittadine ai patti di collaborazione ordinari art.71	47
Art. 75 – Valutazione e approvazione delle proposte di collaborazione e stipula del Patto di collaborazione	48
Art. 76 – Individuazione del responsabile del procedimento e sue competenze	50
Capo III – Forme di sostegno, trasparenza e rendicontazione	50
Art. 77 – Forme di sostegno	50
Art.78 - Esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi locali e altre forme di sostegno	50
Art. 79 - Facilitazione, supporto e consulenza	51
Art. 80 - Forme di riconoscimento per le Azioni realizzate	52
Art. 81 - Rendicontazione delle Attività	52
Art. 82 - Rendicontazione delle risorse finanziarie	53
Art. 83 - Autofinanziamento, donazioni e sponsorizzazioni	53
Art. 84 - Pubblicità e trasparenza	54
Capo IV – Prevenzione, responsabilità e coperture assicurative	55
Art. 85 - Prevenzione dei rischi e responsabilità	55
Art. 86 - Coperture assicurative	56
Titolo VI – Altre forme di partecipazione e consultazione popolare previste dalla legge	58
Art. 88 – Giornate della partecipazione, del volontariato, e della trasparenza	58
Art. 89 – Procedure aperte per la redazione del piano di prevenzione della corruzione	58
Art. 90 – Procedure di consultazione pubblica in materia urbanistica	58
<b>Titolo VI – Disposizioni finali, attuative e transitorie</b>	59
Art. 91 – Proposte di modifica del presente regolamento su iniziativa dei forum	59
Art. 92 – Integrazioni temporanee	59
Art. 93 – Altre modifiche al presente regolamento	59
Capo II: disposizioni transitorie ed attuative	59
Art. 94 – Diffusione del presente regolamento	59
Art. 95 – Inizio dell’efficacia delle misure del titolo III	60
Art. 96– Disposizioni transitorie sulla petizione e l’iniziativa popolare	60
Art. 97 – Avvio del sistema dei forum	60
Art. 98 – Modifiche alla disciplina vigente	60
Art. 99 - Entrata in vigore e sperimentazione	61
ALLEGATO A)	62
Prospetto dei quartieri e frazioni per residenza (Art. 54)	62



# Titolo I – Disposizioni comuni

## Art. 1 – Principi generali

1. La partecipazione collettiva dei cittadini e cittadine di Mirano, nonché delle associazioni ed enti del terzo settore, delle attività economiche, delle rappresentanze degli istituti scolastici e di ogni altra formazione sociale in cui si esprime la vita della comunità miranese, è incoraggiata e sostenuta con gli strumenti previsti dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento costituisce attuazione del titolo IV, capo primo, dello Statuto comunale di Mirano, disciplinando le forme di partecipazione democratica e sussidiarietà e le relazioni dell'amministrazione comunale con associazioni, comitati, gruppi organizzati ed ogni altra formazione sociale, con l'obiettivo di rafforzare i valori di convivenza civile e solidarietà sociale, economica e politica, in uno spirito di amministrazione condivisa della Città di Mirano.
3. In questo contesto, il presente regolamento favorisce il miglioramento della qualità democratica delle decisioni che attengono al bene comune della Città di Mirano, nonché promuove un livello qualitativamente superiore di partecipazione e trasparenza amministrativa, organizzando spazi e forme di co-decisione e di comunicazione più vicini al cittadino.

## Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento non si applica e non costituisce attuazione degli istituti di diritto amministrativo relativi all'istituto della partecipazione nel senso dell'intervento individuale all'interno del procedimento amministrativo di cui al capo III della l.241/1990 e alle procedure legislativamente previste di accesso agli atti documentale, civico e generalizzato. Tali forme di partecipazione amministrativa rimangono regolate dalla legge e dai regolamenti comunali relativi.
2. Allo stesso modo non è regolata dal presente regolamento l'attività politica in senso stretto, che è sempre esercitata liberamente attraverso i procedimenti e le garanzie previste in generale dall'ordinamento.

## Art. 3 – Istituti di partecipazione

1. Il comune di Mirano attua i principi di partecipazione e di governance condivisa della città attraverso gli istituti di partecipazione regolati dal presente testo, ed in particolare:
  - a. Istituti di iniziativa popolare diretta, di cui al titolo II, quali:
    - i. il diritto di petizione popolare alla presidenza del consiglio comunale ed al sindaco;
    - ii. il diritto di iniziativa popolare per l'adozione dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale;
    - iii. il referendum consultivo comunale, in materia di competenza comunale esclusiva.

- b. Istituti di democrazia partecipata, quali:
- i. la valorizzazione delle libere forme associative e l'Albo delle Associazioni, di cui al titolo III;
  - ii. gli organismi consultivi e di partecipazione, nella forma dei Forum di cui al titolo IV;
  - iii. altri processi partecipativi diversi, di cui al capo I del titolo V del presente regolamento.

## **Titolo II – Istituti di iniziativa popolare diretta**

### *Capo I: diritto di petizione popolare (art. 66 dello Statuto)*

#### **Art. 4 – Iniziativa della petizione – promotori rappresentanti**

1. I cittadini e le cittadine possono esprimere all'amministrazione comunale una comune necessità o la richiesta di un provvedimento, attraverso l'invio di una petizione al sindaco, ovvero al consiglio comunale per tramite del presidente del consiglio.
2. La promozione della petizione deve essere svolta e rappresentata da cittadini e/o cittadine residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti per l'elezione al consiglio comunale, in numero massimo di tre persone. Questi costituiscono i soli soggetti autorizzati congiuntamente alla rappresentanza della petizione stessa presso gli organi competenti, e rispondono del contenuto e del corretto andamento della raccolta delle sottoscrizioni. Agli stessi sono comunicati dall'Ente gli esiti della petizione.

#### **Art. 5 – Forma della petizione**

1. La petizione è formata in carta libera, senza la necessità di usare modelli predefiniti, fatta salva la necessaria indicazione in carattere chiaramente intellegibile di:
  - a. titolo della petizione e destinazione della stessa al sindaco o alla presidenza del consiglio comunale;
  - b. data di inizio della raccolta delle sottoscrizioni;
  - c. testo della petizione;
  - d. nominativi, data e luogo di nascita dei promotori rappresentanti, preceduti dalla dicitura "Promotori e rappresentanti responsabili:";
  - e. un recapito (e comunque almeno un indirizzo di posta elettronica certificata) al quale ciascun interessato possa contattare i promotori;
  - f. le sottoscrizioni degli interessati, in formato tabellare, indicando almeno nome, cognome, indirizzo, estremi di un documento di identità, e sottoscrizione autografa degli interessati;
  - g. l'indicazione che "L'apposizione di sottoscrizione non autentica o di generalità non veritiere può costituire reato perseguibile ai sensi di legge" e che "Il cittadino sottoscrittore ha diritto a ricevere copia del testo sottoscritto".
2. Gli elementi essenziali indicati nelle lettere di cui al comma precedente devono essere rappresentati nelle stesse dimensioni – salvo il titolo della petizione – e materialmente nello stesso foglio, eventualmente usandone recto e verso. Le indicazioni di cui alle lettere a) e g) debbono tuttavia essere presenti ed intellegibili in ogni lato del foglio in cui si raccolgano sottoscrizioni, pena nullità del lato che ne sia privo. È consentito l'uso di qualsiasi formato e l'uso di più fogli, purché ciascun foglio da solo rispetti le indicazioni previste.

## **Art. 6 – Attività di raccolta delle sottoscrizioni - sanzioni**

1. I promotori della petizione assicurano che, su richiesta di ciascuno sottoscrittore, gli sia rilasciata copia del testo sottoscritto. In tale copia debbono essere riportate fedelmente le indicazioni di cui alle lettere da a) ad e) dell'articolo precedente.
2. I promotori della petizione sono responsabili del corretto trattamento dei dati raccolti con la petizione ai sensi delle norme vigenti sulla protezione dei dati personali. In nessun caso è consentito ai promotori di raccogliere dati ulteriori o a scopi eccedenti rispetto alla petizione ed all'informazione sull'iter successivo, ed è parimenti vietato rilasciare copia a chicchessia delle sottoscrizioni degli interessati e dei relativi dati, eccezion fatta per la consegna delle sottoscrizioni al protocollo comunale, al termine della raccolta.
3. La sottoscrizione delle petizioni è sempre libera e gratuita. Non è consentito subordinare la sottoscrizione della petizione al versamento di contributi di qualsiasi tipo. Ogni eventuale diversa raccolta di fondi o contributi esercitata contestualmente, deve essere chiaramente identificata come estranea all'iter della petizione stessa.
4. Nel caso in cui le disposizioni del presente articolo siano violate, oltre all'improcedibilità della petizione è comminata all'autore materiale della violazione la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis del Testo Unico degli Enti Locali,, della quale rispondono in solido i promotori responsabili.

## **Art. 7 – Ricezione della petizione, sottoscrizioni minime e mancato raggiungimento delle soglie.**

1. I promotori inoltrano la petizione completa delle sottoscrizioni raccolte, in unica e contestuale soluzione, mediante gli usuali canali di protocollo comunale, indirizzandola al sindaco o al presidente del consiglio comunale, e per conoscenza al segretario generale, con eventuale lettera accompagnatoria in carta semplice, recante le loro generalità e recapiti, ed allegando copia dei propri documenti di identità.
2. L'ente comunale può provvedere – anche a campione – alla verifica della validità delle firme apposte, prendendo se del caso i provvedimenti conseguenti.
3. Qualora la petizione non riscontri un numero di sottoscrittori residenti a Mirano superiore a 50 se rivolta al sindaco, 100 se rivolta alla presidenza del consiglio, non si dà seguito ad una risposta nel merito e l'iter si arresta dopo la trasmissione di cui al comma precedente. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio comunicano senza ritardo ai promotori rappresentanti che non essendo stata raggiunta la soglia minima di sottoscrittori, l'iter di risposta nel merito non avrà luogo. Il sindaco o il presidente del consiglio possono tuttavia decidere di dare comunque riscontro alla petizione con i mezzi che ritengano più opportuni.

## **Art. 8 – Risposta alle petizioni rivolte al sindaco**

1. Nel caso in cui la petizione sia rivolta al sindaco, questi, sentita la Giunta, prende eventualmente i provvedimenti necessari, e comunica – entro 15 giorni dalla ricezione – le proprie determinazioni agli indirizzi dei promotori.
2. Nel caso in cui il sindaco ritenga che non siano rispettate le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 e 7, ne fa dare atto alla giunta, e comunica la mancata risposta, indicando le carenze rilevate.
3. Dell'esito delle petizioni rivolte al sindaco è data comunicazione al pubblico secondo formalità di trasparenza almeno corrispondenti a quelle previste per le delibere di giunta.

## **Art. 9 – Risposta alle petizioni rivolte alla presidenza del consiglio comunale – ammissibilità e formulazione della risposta**

1. Nel caso in cui la petizione sia rivolta alla presidenza del consiglio comunale, la commissione consiliare competente per materia in base all'oggetto, verifica la ricevibilità della petizione, accertando il rispetto degli articoli 4, 5, 6 e 7, previa istruttoria da eseguirsi a cura del Servizio Segreteria generale. Qualora rilevi la carenza di tali presupposti, la commissione conclude l'iter dichiarando l'irricevibilità della petizione.
2. Dichiarata la ricevibilità, la medesima commissione provvede a verificare l'ammissibilità della stessa, accertandone l'aderenza alla definizione di cui al comma primo dell'articolo 4, alle relative previsioni di Statuto, ed accertando altresì la non manifesta illogicità o falsità del contenuto, e che quanto richiesto non sia già stato nel frattempo accolto, realizzato, o sia comunque divenuto nel frattempo impossibile od obsoleto, purché ciò non sia dipeso dalla mera inerzia del Consiglio e dei suoi organi nell'esame della petizione.
3. Accertata l'ammissibilità della petizione, la commissione stessa provvede direttamente a formulare un motivato parere in risposta nel merito alla petizione. Sul motivato parere di risposta così formulato entro 60 giorni si esprime il consiglio comunale, con dibattito e voto. La trattazione dell'argomento si apre con la lettura del testo della petizione, svolta dal presidente del consiglio, seguita dalla lettura del parere di risposta da parte del presidente della commissione competente. A seguire sono discussi eventuali emendamenti, ammissibili solo sul parere di risposta, prima del voto del consiglio che adotta definitivamente la risposta alla petizione.

## **Art. 10 – Garanzie di informazione e partecipazione al procedimento**

1. Alla commissione di cui all'articolo precedente debbono essere invitati, e hanno diritto di intervenire senza voto, i consiglieri capogruppo.
2. I presidenti di commissione e del consiglio comunale hanno cura, alla convocazione delle sedute che trattino della petizione, di indirizzarle anche alla conoscenza dei promotori rappresentanti della petizione.
3. Qualora la petizione abbia raccolto almeno 800 firme, i promotori rappresentanti hanno facoltà di intervenire senza voto nella trattazione relativa alla petizione presso le sedute di commissione che ne trattino. Possono inoltre intervenire, per un

tempo complessivamente non superiore a 15 minuti, nella seduta consiliare che si esprime sulla petizione, dopo l'illustrazione del testo della petizione.

## *Capo II: diritto di iniziativa popolare (art. 67-68 Statuto)*

### **Art. 11 – Diritto di iniziativa popolare**

1. Possono essere presentate al consiglio proposte redatte in articoli o in uno schema di deliberazione, per l'adozione di regolamenti comunali e provvedimenti amministrativi di interesse generale.
2. Non possono essere oggetto di iniziativa popolare le materie:
  - a. revisione dello statuto;
  - b. tributi e bilancio;
  - c. espropriazione per pubblica utilità;
  - d. designazioni e nomine.

### **Art. 12 – Comitato promotore e avvio della proposta. Assistenza nella redazione.**

1. La promozione dell'iniziativa deve essere svolta e rappresentata da massimo tre cittadini o cittadine residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti per l'elezione al consiglio comunale. Questi, indicati secondo le formalità di cui agli articoli seguenti, sono i soli soggetti autorizzati congiuntamente alla rappresentanza dell'iniziativa stessa presso gli organi competenti, e rispondono del contenuto e del corretto andamento della raccolta delle sottoscrizioni. Agli stessi sono comunicati dall'Ente gli esiti dell'iniziativa.
2. Il comitato promotore redige una prima bozza di proposta, in articolato o schema di deliberazione, presentandola unitamente ad una lettera accompagnatoria, indirizzata al segretario generale, e per conoscenza al sindaco ed al presidente del consiglio comunale, contenente le generalità dei promotori e l'elezione di domicilio speciale presso un indirizzo di posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni relative all'iter dell'iniziativa.
3. Il segretario generale, ricevuta la proposta, convoca i promotori ed invita altresì a presenziare il sindaco e/o un suo delegato – scelto preferibilmente nella persona dell'assessore competente per materia – per esaminare in prima istanza e senza formalità la natura della proposta, ed interloquire con i promotori sulla praticabilità giuridica, finanziaria, amministrativa nonché politica. Analogamente – anche in più sedute convocate di comune accordo con i promotori e con la struttura amministrativa competente – ed in modo da non gravare eccessivamente sull'ordinaria attività amministrativa, può essere fornita l'assistenza tecnico-giuridica necessaria od altre indicazioni per la redazione della proposta.
4. In ogni momento, successivo al primo incontro, il comitato promotore ritenendo sufficiente l'assistenza giuridico-amministrativa ricevuta può far avanzare l'iter formalizzando la propria iniziativa, presentando la propria proposta definitiva secondo la disciplina che segue.

### **Art. 13 – Proposta definitiva e formalità per le sottoscrizioni**

1. La proposta è formalizzata tramite lettera in carta semplice, agli stessi destinatari e con gli stessi contenuti della precedente, ma contenente la dichiarazione di voler formalizzare il proprio diritto di iniziativa nel testo presentato nei fogli o fascicoli separati allegati, contenenti il testo integrale della proposta e gli spazi per la raccolta delle sottoscrizioni, al fine di farli timbrare.
2. I fascicoli per la raccolta delle sottoscrizioni possono essere composti da uno o più fogli, secondo i modelli forniti dall'ufficio competente. Per effettuare la raccolta delle sottoscrizioni in occasioni diverse dovranno essere utilizzati più fascicoli. I fogli per la raccolta delle sottoscrizioni vengono forniti dagli Uffici Comunali e contengono:
  - a. titolo illustrativo dell'iniziativa;
  - b. testo della proposta di regolamento comunale o diverso provvedimento amministrativo di interesse generale, in dimensioni sufficienti da consentirne l'agevole lettura;
  - c. nominativi, data e luogo di nascita dei promotori rappresentanti, preceduti dalla dicitura "Promotori e rappresentanti responsabili:";
  - d. la sottoscrizione, autenticata dal competente Ufficio Comunale, di tre dei promotori dell'iniziativa;
  - e. un recapito (e comunque almeno un indirizzo di posta elettronica certificata) al quale ciascun interessato possa contattare i promotori;
  - f. le sottoscrizioni degli interessati, in formato tabellare, indicando almeno nome, cognome, indirizzo, numero documento di riconoscimento e sottoscrizione autografa degli interessati;
  - g. l'indicazione in ogni facciata dedicata alla raccolta delle sottoscrizioni degli avvertimenti che "L'apposizione di sottoscrizione non autentica o di generalità non veritiere può costituire reato perseguibile ai sensi di legge" e che "Il cittadino sottoscrittore ha diritto a ricevere copia del testo sottoscritto";

### **Art. 14 – Timbratura e riconsegna dei fascicoli ai promotori**

1. L'ufficio elettorale provvede a timbrare i fascicoli ricevuti come previsto, e li riconsegna appena possibile ai promotori indicando la data di rilascio su ciascun fascicolo, mentre copia del contenuto di un fascicolo è inoltrata al segretario generale, al presidente del consiglio comunale ed al sindaco.
2. I promotori, una volta ricevuti i fascicoli timbrati, possono dare inizio alla raccolta delle sottoscrizioni.

## **Art. 15 – Attività di raccolta delle sottoscrizioni - sanzioni**

1. I promotori dell'iniziativa assicurano che, su richiesta di ciascuno sottoscrittore, gli sia rilasciata copia del testo sottoscritto. In tale copia debbono essere riportate fedelmente le indicazioni di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 13.
2. I promotori dell'iniziativa sono responsabili del corretto trattamento dei dati raccolti con la petizione ai sensi delle norme vigenti sulla protezione dei dati personali. In nessun caso è consentito ai promotori di raccogliere dati ulteriori o a scopi eccedenti rispetto all'iniziativa ed all'informazione sull'iter successivo, ed è parimenti vietato rilasciare copia a chicchessia delle sottoscrizioni degli interessati e dei relativi dati, eccezion fatta per la consegna delle sottoscrizioni al protocollo comunale, al termine della raccolta.
3. Non è in alcun modo consentito che siano effettuate - contestualmente alla sottoscrizione - richieste di fondi ai quali sia subordinata la sottoscrizione, che deve sempre essere libera e gratuita.
4. Nel caso in cui le disposizioni del presente articolo siano violate, oltre all'improcedibilità dell'iniziativa è comminata all'autore materiale la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis del Testo Unico degli Enti Locali,, della quale rispondono in solido i promotori responsabili.

## **Art. 16 - Validità dell'iniziativa**

1. Per la validità dell'iniziativa, devono essere raccolte almeno 1.000 sottoscrizioni autenticate di elettori del comune, depositate entro 90 giorni dalla data del primo rilascio dei fascicoli vidimati.
2. Le sottoscrizioni al termine della raccolta debbono essere depositate presso il protocollo comunale in unica soluzione, indirizzando il plico al segretario generale, al sindaco ed al presidente del consiglio comunale. L'amministrazione può provvedere – anche a campione – alla verifica della validità delle firme apposte, prendendo se del caso i provvedimenti conseguenti.

## **Art. 17 – Iter consiliare: soggetti**

1. Il presidente del consiglio comunale cura l'iter consiliare dell'iniziativa popolare, secondo le norme che seguono in attuazione dell'art. 68 dello Statuto comunale, tenendo informati tempestivamente i proponenti delle convocazioni attinenti alla proposta, nonché trasmettendo loro verbali ed eventuali registrazioni pubblicate delle sedute.
2. I promotori della proposta hanno facoltà di intervenire, senza voto, nella trattazione relativa all'iniziativa durante le commissioni che se ne occupino, e possono altresì intervenire, una sola volta e per un tempo complessivamente non superiore a 15 minuti, nella seduta del consiglio comunale che si esprime sull'iniziativa, dopo l'illustrazione del testo dell'iniziativa e comunque prima della discussione.

## **Art. 18 – Iter consiliare: verifica di ammissibilità**

1. La commissione consiliare competente per materia verifica – tramite la segreteria generale – l'avvenuto rispetto della disciplina di cui agli articoli 11, 12 comma primo,



primo periodo, 13, 14, e 15, inclusa la presenza delle firme autentiche necessarie, escludendo quelle apposte più volte, quelle non autenticate, e se del caso incaricando il presidente del consiglio comunale, il sindaco, o il segretario generale, di segnalare alle autorità competenti eventuali irregolarità nelle sottoscrizioni o autenticazioni. Dichiara infine, di conseguenza, la validità o meno dell'iniziativa in base all'art. 16.

2. Ove la commissione ritenga non sussistere le condizioni di cui al precedente comma, rende in tal senso il proprio parere sulla verifica effettuata, del quale entro 60 giorni relaziona in consiglio il presidente della commissione. Il consiglio, udita la relazione, prende atto dell'inammissibilità della proposta concludendo il procedimento, o in caso contrario deliberando sul da farsi.

#### **Art. 19 – Iter consiliare: deliberazione**

1. Ove in base all'articolo precedente sia invece pronunciata l'ammissibilità, il presidente della commissione si accorda con il segretario generale ed il dirigente ovvero l'ufficio competente, per ricevere i necessari pareri per l'adozione della delibera proposta, procedendo secondo l'iter ordinariamente previsto per l'adozione di un atto corrispondente per forma e materia a quello oggetto della proposta.
2. La commissione competente redige quindi una relazione sulla proposta, composta dalla proposta ricevuta, del parere positivo della commissione sull'ammissibilità della proposta stessa, dei pareri tecnico/amministrativi necessari, e di eventuali osservazioni o proposte di emendamento formulate in commissione. Il presidente della commissione presenta la relazione al consiglio mediante invio della stessa a tutti i consiglieri, entro 60 giorni dal ricevimento a protocollo della proposta definitiva sottoscritta ai sensi dell'articolo 16 comma 2.
3. Dalla presentazione della relazione, il consiglio è tenuto a calendarizzare e prendere in esame la proposta entro ulteriori 60 giorni. Se il consiglio non vi provvede nel termine, ed in ogni caso trascorsi 120 giorni dal ricevimento a protocollo della proposta definitiva sottoscritta, ciascun consigliere ha facoltà di richiedere che il consiglio si pronunci definitivamente nel merito, con votazione finale entro 30 giorni da tale richiesta. Nel caso di inutile decorrenza anche di tale termine, la proposta è comunque iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

# Titolo III – Associazionismo e attività no-profit

## Capo I: inquadramento della disciplina

### Art. 20 – Ambito di applicazione

1. Il presente titolo determina i requisiti necessari agli enti non commerciali ed associazioni per l'iscrizione all'albo comunale di cui al comma 7, dell'articolo 63 dello Statuto Comunale, iscrizione che è requisito per poter fruire delle agevolazioni anche tributarie locali e dei contributi disposti dall'amministrazione comunale per gli enti iscritti, nonché per la partecipazione come enti alle iniziative consultive e partecipative previste dal presente regolamento.

### Art. 21 – Rapporto con la disciplina statale

1. Rimangono sottoposti alla disciplina statale di settore gli aspetti civili relativi alla costituzione, alla soggettività, alla capacità giuridica, al funzionamento di tali enti, nonché gli aspetti relativi alle condizioni per l'esenzione o la non applicazione dalle imposizioni fiscali nazionali, per i quali si applica sempre e comunque la disciplina statale quale quella prevista dal codice civile agli artt. dal 14 al 42-bis, dal "Testo Unico del Terzo Settore" di cui al d.lgs 117/2017, dal vigente Testo Unico delle Imposte sui Redditi, e dalle altre leggi speciali che intervengano a disciplinare la materia. Di conseguenza i requisiti per l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni, ancorché inferiori a quelli statali, non importano esenzione dall'ottemperanza della disciplina nazionale ma solo che gli uffici comunali, per economicità dell'azione amministrativa ed al solo fine dell'iscrizione all'albo, non siano tenuti a verificarne positivamente ogni aspetto.
2. Nel caso in cui anche su riscontro delle Autorità ispettive competenti o con ogni altro mezzo, l'amministrazione comunale si trovi a conoscenza del venir meno dei requisiti di legge o quelli richiesti dal presente regolamento, sentiti i rappresentanti dell'ente associativo interessato e accertata tale carenza, provvedono alla cancellazione dell'ente dall'albo, ovvero ne rifiutano l'iscrizione o il rinnovo fino alla reintegrazione dei requisiti necessari.

## Capo II: albo delle associazioni

### Art. 22 – Iscrizione all'albo - requisiti

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo comunale, deve essere inoltrata richiesta indirizzata al Sindaco per tramite del protocollo dell'ente, contenente:
  - a. le generalità dell'ente no-profit, ovvero denominazione, sede legale od eventualmente operativa all'interno del Comune, soggettività giuridica (gruppo informale, associazione non riconosciuta, associazione riconosciuta, altro), tipologia dell'ente (ETS, APS, ODV, ASD, impresa sociale, altro), legale rappresentante, codice fiscale e partita iva se esistenti;
  - b. le informazioni di contatto pubblico (telefono, e-mail, indirizzi web e social);

- c. dichiarazione di elezione di domicilio speciale presso un indirizzo email apposito, preferibilmente di Posta Elettronica Certificata, per tutte le comunicazioni da parte del comune di Mirano rivolte all'ente iscritto;
  - d. gli estremi dell'eventuale iscrizione a registri dell'associazionismo nazionali o regionali, ove dovuti;
  - e. l'indicazione delle finalità e delle attività istituzionali dell'associazione previste dallo statuto, che devono essere attività di interesse pubblico, sociale e collettivo, con l'espressa esclusione di fini di lucro e devono comunque corrispondere alle attività effettivamente praticate, ed alle finalità effettivamente perseguite;
  - f. l'indicazione delle attività ed iniziative realizzate nel territorio del Comune nell'ultimo triennio, o di quelle in previsione nel caso l'ente sia di nuova creazione;
  - g. l'indicazione dei membri dell'organo direttivo (consiglio direttivo o consiglio di amministrazione od equivalenti) in carica, nonché della scadenza prevista;
  - h. l'indicazione del tipo di fonti di finanziamento prevalente previste dallo statuto (contributi da soci, convenzioni con enti privati o pubblici, attività di altro tipo, ecc);
  - i. l'indicazione delle modalità di elezione delle cariche sociali previste dallo statuto;
  - j. le modalità organizzative adottate per la regolare tenuta dei libri contabili;
  - k. l'elenco dei soci, che ai fini dell'iscrizione all'albo non possono essere meno di 7;
  - l. l'indicazione del forum di interesse di cui al titolo IV, per il quale sussistano i requisiti, ovvero la dichiarazione di non voler partecipare al sistema partecipativo;
  - m. copia dello statuto e/o atto costitutivo;
2. La segreteria generale del Comune, competente per la ricezione e l'aggiornamento dell'albo, predispone apposita modulistica per l'indicazione dei dati richiesti. Al fine di agevolare la pubblicazione di cui all'art. 25 è possibile attivare anche una modalità elettronica di ricezione delle informazioni richieste, mediante modulo online o con invio in formato elettronico tabellare delle informazioni dell'ente iscritto. Sono fatti salvi i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi del disposto di cui all'art. 71 del DPR 445/2000.
3. Eventuali gruppi informali, non costituiti formalmente in ente no-profit o associazione, ovvero in via di formazione come tali, adempiono alle prescrizioni di cui al presente articolo attraverso la redazione di una richiesta di iscrizione dai contenuti corrispondenti a quelli del presente articolo, anche se non formalizzati in

statuti, iscrizioni o registri. Rimane applicabile secondo analogia di contenuti la pubblicazione dei dati, nello stesso database di cui all'art. 25. La segreteria generale del comune può predisporre una modulistica semplificata per questo tipo di iscrizioni, ovvero adottare una modulistica plurivalente.

### **Art. 23 – Iscrizione all'albo – procedura e rinnovo**

1. L'iscrizione all'albo è disposta con determinazione dirigenziale, previo esame delle richieste da parte del servizio segreteria generale, cui compete richiedere eventuale integrazione fissando un termine di massimo 30 giorni, a pena decadenza della richiesta, per le domande carenti dei requisiti ovvero della documentazione prescritta.
2. La determinazione, da adottarsi entro il mese di giugno di ciascun anno, aggiorna l'Albo, inserendo le nuove associazioni che ne abbiano fatto richiesta e cancellando quelle non più in possesso dei requisiti richiesti.
3. L'iscrizione per ciascuna associazione dura tre anni, a partire dal 1° luglio successivo alla richiesta, ove accettata, fino al 30 giugno del terzo anno successivo.
4. Nel mese di maggio del terzo anno dall'iscrizione, le associazioni la cui iscrizione all'albo è in scadenza e che mantengano inalterati i requisiti precedentemente dichiarati, la rinnovano confermando il possesso dei requisiti agli atti, attraverso propria comunicazione, inviata tramite gli ordinari strumenti di protocollo, ovvero anche tramite l'indirizzo e-mail presso il quale ha eletto domicilio, indirizzando la comunicazione al servizio segreteria generale.
5. Ad avvenuto aggiornamento dell'albo, la Segreteria Generale comunica ai Presidenti dei Forum ed al Sindaco e/o all'assessore delegato gli aggiornamenti intervenuti anche nella composizione dei Forum.

### **Art. 24 – Modifiche nella situazione degli enti iscritti – carenza dei requisiti e cancellazione**

1. Gli enti iscritti all'albo comunale, nel caso in cui intervengano modifiche alla situazione dichiarata in precedenza o in sede di iscrizione, le comunicano per il dovuto aggiornamento dell'albo entro 30 giorni dal verificarsi delle modifiche. Non sono soggette a tale comunicazione tempestiva eventuali variazioni rispetto alle attività ed iniziative realizzate nell'ultimo triennio, o quelle relative all'elenco dei soci.
2. Nel caso in cui le modifiche intervenute comportino la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione, ovvero consistano nel venir meno dell'ente iscritto stesso, la determinazione dirigenziale di cui all'articolo precedente assume le conseguenti misure disponendo la cancellazione dall'albo. In ogni caso, venuto a conoscenza della perdita dei requisiti necessari, l'ufficio competente avverte senza ritardo l'associazione interessata, per valutarne eventualmente in contraddittorio l'effettiva carenza. Accertata la carenza, l'ufficio avverte il rappresentante legale dell'associazione nonché gli altri uffici ed organi comunali competenti - in particolare gli uffici competenti per la gestione delle sale pubbliche, per i tributi locali ed il presidente del forum di appartenenza - che a causa del venir meno dei requisiti, pur

nelle more dell'aggiornamento annuale dell'albo che ne disporrà la cancellazione, l'associazione non può più fruire delle attribuzioni derivanti dall'iscrizione all'albo.

#### **Art. 25 – Pubblicità dell'albo**

1. Per gli enti iscritti all'albo, le informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), h) dell'articolo 22, sono inserite in un database in formato tabellare, del quale è data annualmente pubblicazione nel sito istituzionale, in base al rinnovo annuale.
2. All'atto dell'iscrizione o del rinnovo, l'ente iscritto può optare per la pubblicazione anche delle informazioni di cui alle altre lettere oltre a quelle indicate, le cui informazioni sono conseguentemente inserite nel database di cui al comma precedente. È possibile optare inoltre per la pubblicazione di altri documenti come statuti, bilanci, rendiconti e deliberazioni associative, aggiungendo alle informazioni in pubblicazione uno o più link informatici ad una pagina web dell'ente iscritto, dove poter reperire gli stessi.
3. Le informazioni oggetto di pubblicazione al presente articolo possono inoltre essere ripubblicate in una sezione dedicata nel portale web di cui all'articolo 45, anche attraverso applicativi informatici diversi (es. pagine ed applicativi web e/o collegamenti ipertestuali).

### *Capo III: attribuzioni degli enti iscritti all'albo comunale*

#### **Art. 26 – Attribuzioni degli enti iscritti all'albo comunale**

1. L'inserimento nell'albo delle associazioni prevede l'attribuzione di un codice numerico in ordine cronologico crescente che identifica l'associazione stessa e rimane invariato nel corso del tempo.
2. L'inserimento nell'Albo delle associazioni, per gli enti che ne hanno i requisiti, è condizione per:
  - a. la partecipazione dei rappresentanti dell'associazione di volta in volta individuati ai Forum e alle altre iniziative partecipative del Comune di Milano;
  - b. la fruizione delle agevolazioni tariffarie disposte dal Comune di Milano per i propri servizi;
  - c. la fruizione delle agevolazioni tributarie disposte dal Comune di Milano che abbiano a presupposto l'iscrizione all'albo medesimo;
  - d. la concessione in uso a canone agevolato di spazi pubblici di proprietà del Comune;
  - e. la concessione di contributi straordinari, per l'attività sociale e/o per iniziative, da parte dell'ente comunale.

3. Le agevolazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) possono essere limitate per i gruppi informali ovvero gli enti non formalmente costituiti, di cui al comma 3 dell'art. 22, nel caso in cui non si possiedano i requisiti necessari.
4. Per contributi ed agevolazioni relative ad associazioni sovracomunali o comunque prive di sede nel territorio comunale, che si trovino ad intrattenere rapporti con il Comune di Milano, si rinvia al Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

#### **Art. 27 – Attività consultiva e partecipativa delle associazioni**

1. Le associazioni iscritte all'albo sono invitate a partecipare ai lavori del Forum di competenza, secondo le norme di cui al titolo IV.
2. Le associazioni iscritte all'albo possono, ove ciò rientri nelle proprie attività e finalità istituzionali statutarie, rendersi promotori delle iniziative previste al titolo II del presente regolamento. In tal caso, non si fa luogo ai requisiti minimi giuridici e numerici per i promotori, e figura quale promotore l'ente stesso. È possibile che una iniziativa sia intrapresa con promotrici più associazioni, purché tutte iscritte all'albo. Le disposizioni di cui al titolo II sulle persone che si rendono promotrici di una iniziativa partecipativa si applicano in quanto compatibili ai rappresentanti delle associazioni che si attivano ai sensi del presente comma.
3. L'amministrazione comunale può richiedere pareri alle associazioni iscritte all'albo, su materie di loro competenza e/o collaborazione specifica, tenendone al corrente il presidente del forum di appartenenza dell'associazione.

### *Capo IV: attribuzioni speciali per gli enti del terzo settore*

#### **Art. 28 – Attribuzioni speciali per gli enti del terzo settore**

Gli enti del terzo settore che risultino iscritti all'albo comunale, dalla cui iscrizione risulti ed in ogni caso sussista l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore ai sensi del d.lgs. 117/2017 e normativa collegata, possono godere delle attribuzioni speciali previste dalla normativa di cui al presente capo.

#### **Art. 29 – Co-programmazione e co-progettazione dei servizi dell'ente con gli enti del terzo settore.**

1. Gli uffici ed i servizi del Comune di Milano, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi in campi che coincidano con gli ambiti di attività di enti del terzo settore parte del Forum corrispondente, possono richiedere il sostegno del Forum per ottenere collaborazione nell'istruttoria della programmazione ed organizzazione. In particolare, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 117/2017 recante "Codice del Terzo Settore", i servizi possono richiedere di:

- a. avviare un lavoro di co-programmazione al fine di individuare i bisogni da soddisfare, gli interventi a tal fine necessari, e le modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
  - b. avviare un lavoro di co-progettazione per giungere ad una definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione in essere.
2. I fini di co-programmazione e co-progettazione possono essere realizzati anche tenendo conto dei bisogni, delle esigenze e delle proposte contenute nei documenti di analisi strategica elaborati dai forum secondo le disposizioni di cui al titolo IV.

### **Art. 30 – Convenzioni con enti del terzo settore**

1. Il Comune di Milano, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 117/2017 recante "Codice del Terzo Settore", può sottoscrivere con organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 6 mesi nel registro nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. Tali convenzioni possono prevedere il rimborso, all'ente del terzo settore che le sottoscrive, delle spese effettivamente sostenute e documentate.
2. Il ricorso alla convenzione è determinato - ove si ritenga di poter accedere a condizioni più favorevoli di quelle ottenibili mediante ricorso al mercato - attraverso una procedura riservata agli enti di cui al comma primo, rispettosa dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, attraverso una procedura comparativa riservata agli enti associativi di cui al primo comma. La procedura verifica inoltre che gli enti siano in possesso dei requisiti di moralità professionale e abbiano attitudine concreta ad operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione.
3. La convenzione è redatta in osservanza degli altri requisiti di cui al comma 4 dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017. Gli atti di indizione ed i relativi provvedimenti finali sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'ente secondo le norme di cui al d.lgs. 33/2013.
4. Sono fatte salve le altre forme di convenzionamento previste da altra normativa regolamentare o primaria.

### **Art. 31 – Locali utilizzati dagli enti del terzo settore – rinvio alla normativa di legge**

1. Per la destinazione d'uso delle sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, si fa rinvio alla norma di cui all'art. 71 del d.lgs. 117/2017, secondo il quale sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal D.M. Lavori Pubblici del 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

## **Art. 32 – Disposizioni in materia di tributi per gli enti del terzo settore – rinvio alla normativa di legge**

1. Si applicano dove previste le disposizioni fiscali di favore di cui all'articolo 82 del d.lgs. 117/2017 per gli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore, incluse le cooperative sociali, ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Sono richiamate in particolare:
  - a. l'esenzione da imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti, copie anche conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni, e ogni altro documento richiesto o posto in essere da enti di cui al primo comma (art. 82 comma 5 del d.lgs. 117/2017);
  - b. l'esenzione da imposta municipale propria e tributo servizi indivisibili, per gli immobili posseduti e usati da enti del terzo settore di cui all'art. 79, comma 5 del d.lgs. 117/2017, esclusivamente dedicati ad attività non commerciali che consistano in attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Tale esenzione è prevista e fruita alle condizioni meglio specificate all'art. 82, comma 6, del d.lgs. 117/2017.
2. Le disposizioni tributarie sin qui indicate non importano minori entrate o maggiori spese per l'ente comunale, essendo già istituite e vigenti in base alle disposizioni di legge sin qui richiamate, alle quali si fa integrale rinvio.
3. Nelle opportune sedi di determinazione e regolamentazione delle imposte locali, l'amministrazione comunale può deliberare ai sensi dell'art. 82, comma 7 del d.lgs. 117/2017 la riduzione o l'esenzione dal pagamento e dagli adempimenti connessi anche per altre imposte, a favore di enti del terzo settore iscritti all'albo delle associazioni comunale ed al registro unico nazionale degli enti del terzo settore, purché non abbiano per esercizio esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.



# Titolo IV – Forum Cittadini

## Capo I: principi generali

### Art. 33 - Finalità e principi

1. I forum cittadini sono l'organo di consultazione, partecipazione, proposta, confronto e di dialogo costruttivo tra la comunità miranese e l'amministrazione comunale, volti ad avvicinare le scelte amministrative alle esigenze della comunità che vive ed opera nel territorio di Mirano. Le norme di cui al presente titolo costituiscono attuazione ed implementazione avanzata dell'articolo 65 dello Statuto comunale e del sistema consultivo ivi delineato.
2. Attraverso i forum si riconosce la corresponsabilità e l'apporto delle competenze ed esperienze del tessuto sociale, produttivo, culturale e associativo della Città all'amministrazione della cosa pubblica locale, realizzando il coinvolgimento diretto della società civile nell'azione amministrativa del Comune, nella prospettiva di una governance condivisa e partecipata della Città.
3. La partecipazione ai forum, pertanto, avviene in spirito costruttivo, di buona fede e leale collaborazione tra tutti gli enti, le categorie ed i membri partecipanti, e tra essi e l'amministrazione comunale. Le finalità della partecipazione ai Forum consistono nello scambio di informazioni, segnalazioni ed analisi della realtà tra i partecipanti dei forum e l'amministrazione comunale e viceversa, allo scopo di migliorare la condivisione dei progetti, delle attività e degli interventi nella Città di Mirano. In alcune particolari occasioni, è possibile intensificare il livello democratico delle decisioni, attraverso gli strumenti di cui agli articoli 48 e 49, ovvero far ricorso ad attività concrete sul campo, di volontariato e di sussidiarietà, di cui al Titolo V del presente regolamento.
4. Resta sempre ferma – come prevede inderogabilmente la legge – la responsabilità ultima delle decisioni e dell'attività amministrativa in capo alle istituzioni comunali.
5. La partecipazione ed ogni contributo dei membri all'attività dei Forum stessi è effettuata in forma volontaria ed in spirito di liberalità e gratuità: non sono conferiti gettoni di presenza od altre forme di retribuzione specifica ai membri e rappresentanti degli organi dei forum.

### Art. 34 - Articolazione dei Forum

1. I forum sono costituiti in modo da rispecchiare le diverse istanze delle categorie e delle realtà socioeconomiche della Città di Mirano, secondo l'articolazione che segue:
  - forum dei cittadini e delle cittadine, frazioni, quartieri e territorio, con il compito di rappresentare le istanze dei cittadini e delle cittadine in quanto residenti nel territorio del comune, con particolare riguardo ed attenzione alla natura policentrica della Città, composta dai piccoli centri delle Frazioni;
  - forum delle attività economiche, con il compito di rappresentare le istanze delle attività economiche private in esercizio nella Città quali

l'imprenditoria, le attività professionali, artigianali, dell'agricoltura, e del lavoro subordinato;

- forum del volontariato e del terzo settore, con il compito di rappresentare le istanze del volontariato, della promozione sociale e del tempo libero, della filantropia, e in generale degli enti del Terzo Settore ai sensi del codice omonimo (d.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi o collegati);
  - forum delle attività sportive, in rappresentanza del mondo sportivo e atletico cittadino;
  - forum dei giovani, con il compito di rappresentare la fascia più giovane della popolazione miranese ed i numerosi studenti che vivono quotidianamente la Città;
  - forum della scuola, con il compito di rappresentare la realtà dei numerosi istituti scolastici con sede nel territorio di Mirano;
  - forum cultura e natura, con il compito di rappresentare gli operatori di studio, ricerca o produzione culturale in ambito artistico, letterario, musicale, storico-scientifico, teatrale, e naturalistico-ambientale.
2. Il funzionamento interno di ciascun forum è disciplinato dalle norme del capo II del presente titolo.
  3. Le attribuzioni ed i compiti propri dei forum sono indicate e disciplinate dalle norme del capo III del presente titolo.
  4. La composizione specifica di ciascun forum è disciplinata dalle norme del capo IV del presente titolo e viene ufficializzata tramite delibera di Giunta, fatto salvo il caso di cui all'art 55, comma 2.

#### **Art. 35 - Comitato per la partecipazione – Coordinamento dei forum e gruppi tematici**

1. Il coordinamento, la guida e l'impulso della partecipazione nel Comune di Mirano sono esercitati di concerto tra i forum e l'amministrazione comunale in carica attraverso il comitato per la partecipazione, che rappresenta l'interesse generale al dialogo, al dibattito ed al confronto costruttivi tra le parti di cui è composta la Comunità miranese.
2. Il comitato per la partecipazione è composto dai presidenti di ciascun forum, insieme al sindaco o suo delegato, e dagli eventuali facilitatori incaricati. Rappresenta, nel suo insieme, il sistema dei forum. Elege al suo interno un coordinatore che ne organizza il lavoro convocandolo e presiedendolo, durando in carica tre anni rinnovabili, salvo venga meno prima non essendo più parte del forum di provenienza.
3. Il comitato per la partecipazione organizza e dà impulso al dibattito all'interno dei forum, promuovendo il confronto e la collaborazione tra i presidenti sulle iniziative e sulle proposte di cui ciascun forum si sta occupando. In seno a tale confronto, tenuto conto di natura ed oggetto delle questioni all'ordine del giorno di un forum,

ed in base alle categorie rappresentante negli altri forum, il comitato può promuovere l'allargamento del dibattito su una determinata questione anche ad altri forum oltre a quello dal quale si è sviluppato inizialmente.

4. Il comitato per la partecipazione può deliberare la creazione di gruppi tematici, speciali o temporanei, per creare un gruppo di lavoro che metta insieme alcune o tutte le componenti di due o più forum, al fine di affrontare alcuni temi o questioni specifiche. La decisione di creare tali gruppi di lavoro ne indica la denominazione, la questione o argomento da affrontare, la composizione, l'organizzazione e la nomina di un referente, nonché le modalità con cui le determinazioni assunte siano riportate al comitato o ai forum stessi, ed il tempo entro il quale deve compiersi il lavoro di approfondimento.

## *Capo II: norme sul funzionamento dei singoli forum*

### **Art. 36 - Presidente**

1. Il presidente di ciascun forum lo rappresenta all'esterno ed in seno al comitato per la partecipazione. Organizza l'agenda del forum e ne cura l'attuazione dei compiti e delle attribuzioni, eventualmente di concerto con le altre figure che si interfacciano con il forum (facilitatori, assessori o consiglieri comunali delegati ed altri invitati ai lavori del Forum). Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
2. Il presidente di ciascun forum è responsabile di dare impulso ai lavori del forum stesso, le cui riunioni convoca e presiede nel caso in cui non siano attivate le figure dei facilitatori.
3. Il presidente di ogni singolo forum è eletto all'interno del forum stesso entro la seconda seduta. La votazione è valida con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nelle more dell'elezione del presidente del forum, le sue funzioni sono esercitate provvisoriamente dal membro più giovane.

### **Art. 37 - Segretario**

1. Il segretario dà assistenza al presidente, secondo le sue indicazioni, in tutte le sue funzioni. In particolare, il segretario ha il compito di assistere il presidente nella raccolta degli argomenti con cui comporre l'ordine del giorno delle convocazioni, e di redigere un succinto verbale che riporti almeno le decisioni assunte dal forum in ciascuna adunanza, controfirmato dal presidente ed inviato ai membri del forum stesso e del comitato per la Partecipazione.
2. Il segretario è nominato dopo l'elezione del presidente, e su proposta di questo.

### **Art. 38 - Vicepresidente**

1. Il vicepresidente di ciascun forum collabora ed assiste attivamente il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, ove ve ne sia bisogno. In caso di assenza od impedimento del presidente, ne fa le veci in tutte le sue attribuzioni.
2. Il vicepresidente è eletto dal forum di appartenenza, dopo l'elezione e nomina di presidente e segretario.

### **Art. 39 - Assistenti**

1. I forum possono altresì deliberare di affiancare alle figure di presidente, vicepresidente e segretario due ulteriori figure di supporto, che li assistono nelle funzioni organizzative e tecniche necessarie a portare avanti i lavori dei forum.

### **Art. 40 - Semplificazione dei lavori**

1. Presidente, vicepresidente, segretario ed assistenti (ove nominati) si interfacciano informalmente tra loro come meglio ritengono per adempiere alle funzioni loro assegnate, anche ripartendosi i carichi di lavoro.
2. Il forum, qualora lo ritenga a maggioranza dei presenti, in seguito all'elezione e nomina di presidente e segretario può decidere di non dar luogo, anche temporaneamente, all'attivazione di una o di tutte le altre figure previste dai due articoli precedenti.
3. Un forum può organizzare al suo interno il dibattito in gruppi di lavoro su materie o temi che interessino direttamente una parte dei membri, sotto la guida di un referente di gruppo che relaziona al Forum stesso sui lavori del gruppo. I referenti di gruppo non hanno alcuna rappresentanza esterna, e riferiscono al presidente ed al forum stesso.

### **Art. 41 - Metodo di lavoro dei forum – convocazioni ordinarie**

1. Le sedute dei forum sono pubbliche.
2. L'avviso di convocazione redatto dal Forum viene inserito nell'apposita sezione del sito istituzionale ed eventualmente affisso in apposita bacheca comunale. L'avviso viene inoltre inviato attraverso l'indirizzo di posta istituzionale, all'Assessore o consigliere delegato e ai capigruppo consiliari.
3. I forum assumono le proprie decisioni ed esercitano le proprie competenze con un dialogo libero, equo, inclusivo e senza formalità tra i suoi componenti, salvo il caso che — per la natura della decisione o per l'evolversi della discussione — sia opportuno procedere ad una decisione formale. Pertanto, di norma, non sono previste votazioni sui singoli argomenti o documenti, privilegiando la composizione unitaria delle esigenze dei componenti del forum.
4. Nel caso in cui si renda necessario pervenire ad una decisione formale del forum, si procede secondo il metodo del consenso, cioè ricercando una comune intesa tra i presenti, o in subordine almeno l'assenza di posizioni contrarie. Nel caso in cui il presidente riscontri — esaurito un suo tentativo di conciliazione tra i membri — la persistenza di posizioni contrarie alla proposta di decisione, può decidere di procedere a votazione, a maggioranza semplice dei presenti.
5. In via ordinaria, ciascun forum è convocato dal proprio presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, e della data ed ora dell'adunanza, comunicati ai membri del Forum con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, salvo casi di urgenza. Sono invitati gli assessori competenti in base all'ordine del giorno. In caso di convocazioni d'urgenza il presidente, vicepresidente od il segretario del Forum si accertano anche telefonicamente della ricezione della convocazione da parte degli

interessati. La seduta urgente è valida se nessuno dei convocati ne contesta l'urgenza entro i momenti iniziali della seduta stessa, nel qual caso l'assemblea delibera sul da farsi.

6. Il sindaco o suo delegato possono convocare i forum ed il comitato per la partecipazione ogni qualvolta lo ritengano necessario.

#### **Art. 42 - Facilitatori**

1. La giunta, d'intesa con i forum interessati, può decidere di sostenere ed incrementare la qualità partecipativa dei forum, attivando figure di facilitatori professionisti per uno o più forum, o per seguire particolari progetti partecipativi in cui siano coinvolti i forum stessi. I facilitatori partecipano ai lavori dei forum non come semplici membri ma quali esperti delle tecniche di partecipazione e/o delle materie in discussione, a guida e supporto del dibattito.
2. Qualora siano attivate le figure dei facilitatori, sono loro a guidare ed organizzare il dibattito senza formalità, anche in deroga alle previsioni del presente capo. Il presidente, il segretario e le altre figure di cui il forum si sia dotato sono tenuti ad aiutare e a collaborare lealmente all'attività del facilitatore.

#### **Art. 43 - Informatizzazione dei lavori**

1. Ciascun membro dei forum e del comitato per la partecipazione elegge domicilio speciale per tutte le comunicazioni e le convocazioni relative ai lavori dei forum presso un proprio indirizzo e-mail o P.E.C. di cui dispone personalmente, ed indica altresì un recapito di telefono cellulare per eventuali comunicazioni urgenti. Tali informazioni di contatto non possono per nessun motivo essere trasmesse o comunicate dai membri dei forum a chicchessia all'esterno dei servizi istituzionali del Comune, senza l'autorizzazione espressa del titolare. In caso di particolari e circostanziate situazioni, è possibile per un partecipante concordare con il presidente del forum di adottare modalità comunicative mediante altri mezzi. Non si dà tuttavia luogo in ogni caso all'invio di comunicazioni cartacee.
2. Ogni comunicazione effettuata all'indirizzo e-mail indicato si presume giunta correttamente a conoscenza del destinatario. Ciascun membro dei Forum è responsabile in proprio del funzionamento e dell'efficienza del proprio indirizzo indicato per le comunicazioni: non sono ammesse contestazioni relative alle convocazioni per errore proprio nell'indicazione dell'indirizzo e-mail o nel mantenimento in efficienza della propria casella e-mail, quando il mittente dimostri di aver correttamente effettuato l'invio all'indirizzo indicato.
3. All'atto e con il fatto dell'adesione o candidatura ai Forum, si accettano espressamente le previsioni dei commi precedenti del presente articolo. Eventuali moduli di candidatura od adesione ne danno contezza all'atto della richiesta dei recapiti.
4. L'invio di documenti e/o convocazioni o verbali deve essere effettuato preferibilmente in formato interoperabile e non modificabile PDF, salvo che si tratti di documenti aperti per ulteriore lavorazione o di altri tipi di documenti che richiedono necessariamente formati di file diversi o per altre cause di forza maggiore.

#### **Art. 44 - Sedi di ritrovo e riunioni – riunioni a distanza**

1. I forum si ritrovano presso le strutture messe a disposizione dall'amministrazione comunale. I membri di ogni forum hanno cura di mantenere pulite ed ordinate, dopo l'uso, le sale utilizzate.
2. Ai forum ed in particolare al forum dei cittadini e delle cittadine, è accordato – compatibilmente con le disponibilità – l'accesso alle sale pubbliche anche nelle varie frazioni, al fine di consentire ritrovi di volta in volta a rotazione anche nelle frazioni. Allo scopo le sedi possono essere messe a disposizione anche direttamente dalle associazioni partecipanti ai forum.
3. D'intesa tra presidente e segretario, ed adottando ogni misura necessaria per garantire la possibilità di tutti i membri di partecipare, le sedute possono svolgersi attraverso piattaforme informatiche di riunione a distanza che garantiscano ai partecipanti di riconoscere la reciproca identità e presenza alla seduta. Delle sedute a distanza è data convocazione che abbia i medesimi contenuti previsti per le convocazioni in presenza, oltre all'indicazione delle credenziali e modalità di collegamento, ovvero di un riferimento per reperirle a tempo debito. Si applicano le regole ordinarie sulla presenza e consistenza del numero legale.
4. Le sedute informatiche sono doverose nell'interesse preminente della tutela della salute della popolazione dai fenomeni di trasmissione di agenti infettivi, fintantoché lo richiedano le circostanze del momento.

#### **Art. 45 - Portali informatici**

1. I presidenti dei forum, o loro delegati, si interfacciano con il personale comunale competente (ufficio relazioni con il pubblico, segreteria generale e segreteria del sindaco) per poter eseguire, ove possibile in autonomia, l'aggiornamento e la pubblicazione dei dati, articoli e documenti prodotti dai Forum sui canali internet del Comune, attraverso un portale dedicato alla partecipazione ed all'attività dei Forum.

### *Capo III: attività e compiti dei Forum*

#### **Art. 46 - Obiettivi e documento di indirizzo dei forum**

1. Nello spirito di orientare l'azione dei forum e della partecipazione verso un apporto ed un atteggiamento positivo e costruttivo per la città, ciascun forum sviluppa e tiene aggiornato un documento strategico relativo all'ambito ed alla realtà che il forum stesso rappresenta, tenendo come obiettivo lo sviluppo armonico (non solo economico, ma anche sociale e culturale) dell'intera comunità miranese. Ogni forum può quindi sviluppare il documento che andrà a definire il percorso da perseguire secondo:
  - a. una lettura del contesto che faccia emergere opportunità, criticità, punti di forza e di debolezza, rispetto all'ambito di competenza;
  - b. la definizione degli obiettivi che il Forum si pone;

2. la strategia e le azioni attraverso le quali perseguire gli obiettivi al punto b.
3. Lo sviluppo del documento di analisi strategica può essere fatto attraverso il libero dibattito all'interno di ciascun forum, anche con l'aiuto di tecniche apposite (brainstorming, gruppi di lavoro per ciascun ambito, ecc.). Base per promuovere la discussione ed indirizzare i miglioramenti desiderati, possono essere la "Carta dei Valori del Territorio" (di cui eventualmente promuovere aggiornamento) che accompagna lo strumento del Piano di Assetto del Territorio vigente, nonché gli "Obiettivi di Sviluppo Sostenibile" promossi dall'Organizzazione per le Nazioni Unite (Sustainable Development Goals – Agenda 2030). L'assessore, il consigliere delegato competente o un'altra figura di facilitatore possono preparare uno schema di lavoro per facilitare l'operato del forum.
4. I documenti strategici di ciascun forum sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Mirano, corredati di una eventuale nota degli assessori o delegati competenti in commento alle analisi ricevute. I documenti così presentati sono a disposizione del dibattito politico, ed in particolare sono tenuti in considerazione per le indicazioni politico/amministrative del comune. Ogni assessorato ne tiene conto, informando i forum e/o il consiglio comunale ove ritenga di aver adottato un'azione che fornisca risposta o attuazione di quanto indicato dai documenti strategici. Anche in conseguenza di ciò i forum valutano se aggiornare in tutto od in parte i propri documenti strategici.

#### **Art. 47 – Istruttoria pubblica**

1. Nell'adempimento delle proprie funzioni, la giunta ove lo ritenga necessario può integrare l'istruttoria dei procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione, richiedendo ai forum – nelle forme di cui al comma successivo – di raccogliere istanze e necessità in materia, esaminare ipotesi alternative, formulare suggerimenti, o di arricchire in altro modo gli elementi conoscitivi alla base delle deliberazioni degli organi del Comune, al fine di ricevere un parere non vincolante prima dell'adozione.
2. La giunta provvede con propria decisione, indicando in modo circostanziato l'oggetto dell'istruttoria richiesta, fornendo le informazioni e la documentazione necessaria ovvero indicando le modalità con le quali saranno successivamente fornite, ed indicando il tipo di istruttoria ed informazioni richieste, nonché i forum dei quali si richiede la partecipazione.
3. Il comitato per la partecipazione organizza conseguentemente il lavoro dei forum, stilando un calendario di incontri per condurre l'istruttoria ed eventualmente coordinare ove richiesto il lavoro dei diversi forum.

#### **Art. 48 – Bilancio partecipato**

1. La giunta può attribuire ad uno o più forum, un budget per la realizzazione di specifiche iniziative e/o per mettere in atto una determinata politica, o uno o più obiettivi o di più.
2. Il forum incaricato deve di conseguenza individuare — entro gli ambiti e gli obiettivi definiti con lo stanziamento del budget — un progetto od un'iniziativa di utilità generale e di valore sociale, culturale, educativo o ricreativo, o può destinare la

somma alla creazione di un bando o concorso, nel rispetto delle norme vigenti. In nessun caso la spesa può essere destinata ad attività prettamente ludiche o comunque prive di valore culturale, educativo e sociale.

3. Resta fermo che l'esercizio del bilancio e dei capitoli di spesa eventualmente coinvolti o da coinvolgere nell'iniziativa, rimane in carico al dirigente competente ed all'attività amministrativa ordinariamente prevista per il tipo di spesa proposto, secondo le indicazioni ed indirizzi dati dagli organi istituzionali competenti in materia finanziaria, salvo l'onere motivazionale di cui all'articolo successivo.

#### **Art. 49 – Disposizioni generali sulle forme di democrazia partecipativa**

1. La giunta prende in considerazione le indicazioni prese ai sensi dei due articoli precedenti, dando motivazione quando disattenda le proposte ricevute o ritenga di procedere in difformità dai pareri ricevuti. Può altresì formulare una propria proposta per portare a fattibilità proposte altrimenti impossibili per motivi tecnici, amministrativi o finanziari, o al fine di armonizzare e razionalizzare le proposte ricevute con il proprio programma amministrativo o con altre iniziative in essere.
2. L'amministrazione comunale non può in ogni caso ritenersi vincolata alle indicazioni o pareri ricevuti, in particolare nel caso in cui risultino sproporzionati rispetto alle capacità finanziarie, tecniche o amministrative del Comune, o che implicino violazioni delle norme vigenti, o che comportino squilibri di bilancio.

#### **Art. 50 - Iniziative dei forum**

1. Ciascun forum ovvero i forum nel loro insieme possono organizzare iniziative od eventi coerenti con la propria natura e di valore sociale, culturale o formativo, per i quali si possono avvalere del lavoro volontario dei membri dei forum stessi e degli enti ed associazioni aderenti o rappresentati in seno ai forum medesimi.
2. Tali iniziative, previa condivisione della giunta, sono a tutti gli effetti iniziative proprie dell'amministrazione comunale, che con decisione di giunta può sostenere in proprio alcune spese e/o mettere a disposizione sale e spazi pubblici, infrastrutture e personale.

#### **Art. 51 – Armonizzazione del calendario degli eventi**

1. Il comitato per la partecipazione svolge da tramite tra i forum e l'Ufficio Pubbliche Relazioni, nonché eventuale assessore o delegato competente, per fornire segnalazioni e proposte per la redazione del calendario eventi della comunità miranese, in modo da razionalizzare l'offerta culturale, ricreativa e formativa del comune di Mirano, al fine di evitare sovrapposizioni e di avvicinare ed integrare verso una collaborazione iniziative dalle caratteristiche simili.
2. In particolare, le proposte per gli eventi di maggiore richiamo debbono essere formulate entro l'inizio dell'anno in cui si tengono, mentre per eventi diversi le proposte debbono pervenire almeno entro il 15 del mese precedente, in modo di consentire la formazione tempestiva del calendario.
3. Del calendario così proposto, formulato dall'URP e dall'assessore o delegato competenti, è data pubblicità dal Comune, anche attraverso i canali di comunicazione istituzionali.



## **Art. 52 - Confronto con l'amministrazione**

1. Ciascun forum può richiedere, per il tramite del suo presidente, un incontro con l'assessore od il consigliere delegato competenti per trattare di un determinato argomento afferente ai referati o alle deleghe dell'assessore o consigliere richiesti. L'assessore o il consigliere, condotta se del caso l'istruttoria necessaria e avvalendosi dell'assistenza del dirigente competente, riferisce entro un congruo termine al forum richiedente, e prende parte alla discussione o alle discussioni che ne conseguono.
2. Il sindaco, gli assessori od i consiglieri delegati possono di loro iniziativa richiedere di confrontarsi con uno o più forum, per trattare di un determinato argomento afferente alle proprie deleghe. Il presidente del forum ha cura di inserire in discussione entro un congruo termine il confronto con il richiedente.
3. Il confronto tra i forum e l'amministrazione può avvenire anche per iscritto, facendo riferimento ad una determinata questione, decisione, documento, atto o iter amministrativo in corso. In ogni caso, il confronto tra i forum, il sindaco e gli assessori od i consiglieri delegati deve avvenire in buona fede, secondo correttezza ed in spirito di leale collaborazione istituzionale.

## **Art. 53 – Laboratori ed iniziative di sussidiarietà e volontariato pubblico**

1. In connessione alle esigenze manifestate ed alle progettualità in essere, i forum ed i loro membri possono rendersi concretamente disponibili ad attuare attività di interesse per la collettività di pronta e concreta realizzabilità, come ad esempio:
  - a. progetti e microprogetti legati alla vita della comunità locale, che prevedano azioni continuative in materia di partecipazione, aggregazione, cultura, ambiente, sport, turismo, attività sociali, educazione e formazione;
  - b. interventi di manutenzione puntuale e/o gestione manutentiva ordinaria del patrimonio pubblico comunale in materia di arredo urbano, verde pubblico, edifici;
  - c. interventi misti tra i precedenti, ed anche interventi che innestino in tutto o in parte gli strumenti e le attribuzioni, budget ed informazioni previste dagli articoli precedenti del presente capo.
2. Tali interventi sono regolati secondo la disciplina di cui al titolo V del presente regolamento, cui si rinvia, ovvero ad altre modalità organizzativo/amministrative ritenute opportune dall'amministrazione.

## *Capo IV: procedure di composizione, costituzione e rinnovi dei singoli forum*

### **Art. 54 - Composizione del forum dei cittadini e delle cittadine, delle frazioni, dei quartieri e del territorio**

1. Il Forum cittadini e cittadine è composto da rappresentanti dei cittadini e delle cittadine di ogni frazione o quartiere, in proporzione demografica e rappresentativi

del proprio quartiere o frazione di residenza, come descritti nell'allegato A e designati con la procedura di cui all'articolo seguente. All'interno di questa rappresentanza sono espressi il presidente ed il segretario del Forum.

2. Sono inoltre membri del forum dei cittadini e delle cittadine un rappresentante per ciascun comitato o associazione di rappresentanza di un quartiere, zona, o istanza territoriale o quartiere che abbia come attività e scopo prevalenti la rappresentanza degli interessi o delle problematiche relative ad uno specifico quartiere o area del territorio di Mirano, purché l'associazione o il comitato non abbia aderito ad altro diverso Forum.

#### **Art. 55 - Designazione e rinnovo dei rappresentanti di quartieri e frazioni**

1. È dato avviso sul sito istituzionale del Comune e sul portale di cui all'articolo 45, dell'avvio delle operazioni di formazione o di rinnovo del forum, dando conto del termine, non inferiore a 10 giorni dall'avviso, entro il quale i cittadini e le cittadine interessati possono manifestare il loro interesse ad essere rappresentanti del proprio quartiere/frazione. Al termine del periodo di raccolta delle disponibilità, come indicato dall'articolo 34, viene ufficializzata la composizione del Forum tramite delibera di Giunta Comunale e ne è dato avviso sul sito istituzionale del Comune o sul portale di cui all'articolo 45. dell'elenco di chi si sia reso disponibile a rappresentare ciascun quartiere o frazione. Tali disponibilità sono inoltre comunicate in seno alla I<sup>a</sup> commissione consiliare.
2. Qualora venissero acquisite più manifestazioni di interesse rispetto alle disponibilità previste per una o più frazioni/quartieri, così come previste nell'allegato A, la Giunta Comunale sarà chiamata ad esprimere la designazione dei rappresentanti, previo sorteggio eseguito in seno alla 1<sup>a</sup> commissione consiliare tra le disponibilità ricevute
3. Il Forum sarà avviato anche nel caso in cui vi sia carenza di disponibilità per una o più frazioni/quartieri espressi, nel rispetto dei principi di attivazione civica dei candidati.
4. I rappresentanti dei quartieri e delle frazioni restano in carica per tre anni, e possono essere rinnovati.

#### **Art. 56 - Composizione del Forum delle attività economiche:**

1. Sono parte del forum delle attività economiche:
  - un rappresentante per ciascuna associazione di categoria il cui ambito operativo includa la rappresentanza degli associati del comune di Mirano;
  - un rappresentante per ogni sigla sindacale il cui ambito operativo includa la rappresentanza degli associati del comune di Mirano;
  - un rappresentante dei distretti del commercio operanti nel Comune di Mirano;
  - un rappresentante delle associazioni Pro Loco operanti nel Comune di Mirano;

- un rappresentante per ciascuna associazione professionale ovvero di rappresentanza delle istanze economico-produttive, di qualsiasi tipo, relative alla città di Milano o ad uno dei suoi ambiti territoriali.
2. L'amministrazione, nella persona dell'assessore o del delegato del sindaco competente, invita gli enti che rientrano nella descrizione del comma precedente a designare e/o a tenere aggiornate le designazioni dei propri rappresentanti presso il Forum.

#### **Art. 57 - Composizione del Forum del Volontariato e del Terzo Settore**

Sono membri del Forum del Volontariato e del Terzo settore un rappresentante di ogni associazione del mondo del volontariato, dell'assistenza, beneficenza, filantropia e promozione sociale ovvero gli enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 che siano iscritti all'albo comunale delle libere forme associative e che non aderiscano ad altro Forum per prevalenza di un diverso settore di attività.

#### **Art. 58 - Composizione del Forum delle Attività Sportive**

1. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche, ed ogni altra associazione od ente di ambito sportivo iscritta all'albo comunale delle libere forme associative sono iscritte al Forum delle Attività Sportive.

#### **Art. 59 - Composizione del Forum dei Giovani**

1. Sono parte del Forum dei Giovani:
- a. le associazioni giovanili con un'età media dei membri del proprio organo direttivo inferiore a 30 anni che esercitino attività prevalentemente rivolta al mondo giovanile o comunque svolta impiegando volontari giovani. Tali associazioni esprimono i propri rappresentanti in seno al forum in numero di due per ciascun ente;
  - b. 20 giovani milanesi, di età compresa tra i 16 ed i 30 anni, che aderiscano come singoli al Forum. L'adesione è fatta prima dell'avvio del nuovo anno, per l'anno successivo, mediante apposito invito alla cittadinanza interessata promosso dall'assessore o delegato del sindaco competente. Per i minori, l'adesione contiene autorizzazione da parte dei genitori a partecipare alle attività. In caso di superamento – con le disponibilità ricevute – della soglia di 20 membri, la componente di cui alla presente lettera è definita dalla segreteria generale ammettendo nel limite dei 20 membri i più giovani ad aver dato disponibilità;
  - c. i rappresentanti d'istituto degli studenti degli Istituti Superiori con sede in Milano, o loro delegati studenti del medesimo Istituto, purché di età superiore ai 18 anni, anche se non siano residenti della città di Milano. I rappresentanti degli Studenti degli Istituti Superiori di Milano sono invitati dall'assessore o delegato competente a prendere parte al Forum.
2. I rappresentanti del forum dei giovani e degli studenti non possono in ogni caso essere di età superiore ai 30 anni. Qualora il rappresentante o l'aderente al Forum raggiunga il compimento del trentesimo anno di età, con il termine dell'anno in corso decade.

## **Art. 60 - Composizione del Forum della Scuola**

1. Sono parte del Forum della Scuola:
  - a. i dirigenti scolastici, ovvero un loro delegato;
  - b. gli insegnanti referenti di plesso o di progetto degli istituti scolastici di Mirano, ovvero altra figura corrispondente;
  - c. fino a tre delegati per ciascun Consiglio di istituto, individuati d'intesa con il consiglio stesso e preferibilmente appartenenti a componenti diversificate dell'Organo;
  - d. fino a due rappresentanti di ogni comitato genitori o associazione dei genitori degli istituti scolastici di Mirano, comunque denominata;
  - e. fino a due rappresentanti dei gruppi di lavoro sull'inclusione scolastica presenti negli istituti interessati, individuati d'intesa con il gruppo di lavoro stesso e preferibilmente appartenenti a componenti diversificate dell'Organo.
2. L'amministrazione, nella persona dell'assessore o del delegato del sindaco competente, invita gli enti che rientrano nella descrizione del comma precedente a designare e/o a tenere aggiornate le designazioni dei propri rappresentanti presso il Forum.

## **Art. 61 - Composizione del Forum Cultura, Ambiente e Natura**

1. Il Forum Cultura, Ambiente e Natura è composto da un rappresentante di ciascuna associazione di studio, ricerca, formazione, promozione, produzione, valorizzazione, tutela negli ambiti artistico, letterario, musicale, naturalistico, ambientale, storico, scientifico, teatrale, iscritta all'albo delle libere forme associative del Comune di Mirano.

## **Art. 62 – Procedure di costituzione, rinnovo e convocazione straordinaria dei forum**

1. Le attività di invito, designazione, raccolta delle adesioni e inserimento degli enti associativi o comitati, iscritti all'albo di cui al titolo III, nei forum devono essere condotte tempestivamente per la convocazione straordinaria annuale dei forum di cui al comma successivo.
2. La prima convocazione di ciascun forum è fatta in via straordinaria dalla segreteria generale del comune, con invito agli enti o componenti che siano previsti per ciascuno dei forum in base al presente capo, inviato almeno 6 giorni liberi prima del giorno dell'adunanza e pubblicato sul sito istituzionale e sul portale di cui all'art. 45. L'adunanza si tiene di norma ogni anno nel mese di settembre, per il riavvio delle attività e gli eventuali aggiornamenti dei componenti e rinnovo delle cariche dei forum. Contestualmente si indica ai forum che il presidente è invitato alla prima seduta del comitato per la partecipazione, fissandola entro 15 giorni dalla data dell'ultima seduta straordinaria dei forum, per l'eventuale elezione al proprio interno del coordinatore del comitato per la partecipazione, cui spetteranno poi le convocazioni ordinarie del comitato.

### **Art. 63 – Incompatibilità e norme di chiusura**

1. Non è possibile per uno stesso ente, associazione o individuo appartenere a più di un forum. Qualora ciò accada l'ente, l'associazione od il cittadino in possesso dei requisiti per tutti i forum prescelti, optano per il Forum che preferiscono, lasciando libero il posto negli altri per la surroga del componente, salvo che per evidenti motivi si renda opportuna una deroga. In questo caso, l'ente o l'associazione dovranno comunque partecipare con rappresentanti diversi in forum diversi.. Nel caso in cui un individuo chieda di partecipare ad un Forum al quale aderisca già l'Associazione di cui egli fa parte, la sua iscrizione sarà accolta solo nel caso esistano posti vacanti.
2. I movimenti ed i partiti di natura politica, ancorché costituiti sotto forma di associazioni, fondazioni, comitati, circoli culturali o sotto altre forme, non prendono parte al sistema dei forum: essi esercitano le loro attività in base ai propri strumenti privati, e concorrono all'azione di governo del Comune attraverso gli eletti negli organi istituzionali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64 dello Statuto Comunale.
3. Le associazioni, i comitati e gli enti che si occupano di pace e cooperazione si riferiscono al Centro per la Pace e la Legalità del Comune di Mirano.
4. Le Associazioni iscritte all'albo delle libere forme associative che residuino al di fuori delle previsioni di cui ai commi precedenti, possono optare per l'adesione al Forum che più attinente alla realtà che rappresentano sempre che sussista una effettiva attinenza, diversamente optano per l'astensione dalla partecipazione ai Forum.

### **Art. 64 - Rapporti dei forum con altri coordinamenti**

1. Al fine di partecipare a lavori ed iniziative partecipative, nonché di proporre progettualità e ottenere collaborazioni, suggerimenti o pareri di uno o più forum, su propria iniziativa, il "Centro per la Pace e la Legalità del Comune di Mirano", la "Commissione Comunale per le Pari opportunità del Comune di Mirano", e la "Commissione interdisciplinare per il Comune amico della famiglia", possono in base alle proprie esigenze intervenire nel sistema dei forum alla stessa stregua di un forum, con la partecipazione anche stabile di un rappresentante individuato dalla consulta al Comitato per la Partecipazione, oppure attraverso la partecipazione di propri delegati ai forum di interesse.
2. L'interesse all'attivazione del meccanismo di cui al presente comma, nonché le modalità di partecipazione, sono manifestate al presidente del Comitato per la partecipazione, ed al presidente del forum interessato, per gli adempimenti organizzativi conseguenti.

# Titolo V – “Prendiamoci cura della nostra città”: istituti di sussidiarietà e volontariato pubblico

## Capo I – Generalità e progettualità

### Art. 65 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Comune di Mirano con le misure di cui al presente titolo promuove la concreta attuazione del principio di sussidiarietà, istituito dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione Italiana, a mente del quale “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
2. Il regolamento disciplina le forme di collaborazione tra le cittadine e i cittadini ed il comune di Mirano per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.
3. Le forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse generale possono attivarsi:
  - a) su impulso del Comune attraverso l'emanazione di avvisi pubblici;
  - b) su impulso dei soggetti civici attraverso la presentazione di proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni;
  - c) nell'ambito di percorsi partecipativi, territoriali o tematici, compresi i Forum, volti al coinvolgimento della cittadinanza nella lettura dei bisogni e nella definizione delle priorità.
4. La definizione dei contenuti della collaborazione avviene attraverso la progettazione condivisa, ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente regolamento al precedente comma, in cui trovano applicazione criteri di valutazione a carattere competitivo. La formalizzazione delle collaborazioni avviene con patto di collaborazione o convenzione nei termini disciplinati dal presente Regolamento.
5. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni non possono sostituire i servizi essenziali che, per legge, devono essere garantiti dal Comune.
6. I patti di collaborazione devono prevedere la possibilità che, in qualsiasi momento, altre/i cittadine/i interessati possano aderire e dare il proprio contributo e devono incentivare l'inclusione sociale e interculturale, le pari opportunità, la partecipazione delle/dei cittadine/i di minor età.
7. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani oggetto del presente Regolamento, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 67 del presente Regolamento.
8. Il Comune, nel valutare una proposta di collaborazione, deve verificarne l'interesse pubblico generale, che non preveda oneri superiori alla redditività civica attesa e

che non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.

9. Occorre garantire che nelle forme di collaborazione civica siano soddisfatte condizioni di base per la sicurezza, dignità e qualità del lavoro, il rispetto dell'uguaglianza di genere e del principio di non discriminazione (di genere, razza, orientamento sessuale, religione, età, ecc.) in chiave antifascista, antisessista e antirazzista, promuovendo così le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità.
10. Nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini e delle bambine, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
11. L'Amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di Patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.
12. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica, in particolare quella giovanile e dei linguaggi dell'arte contemporanea, come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio e per la coesione sociale. Il Comune persegue tali finalità anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.
13. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica (come definita dall'art. 66 p. del presente regolamento) da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali. A tal fine il Comune condivide i dati, gli spazi, le infrastrutture e le piattaforme digitali con i soggetti che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo competenze per la co-progettazione e realizzazione di servizi innovativi.
14. Non sono accettabili proposte provenienti da soggetti che si pongono in palese contrasto con le finalità del presente regolamento, i valori costituzionali e dello Statuto comunale.

## **Art. 66 - Definizioni**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a. **Beni comuni:** i beni urbani, rurali e naturali, materiali, immateriali e digitali, pubblici e privati, anche confiscati alla criminalità organizzata, che le/i cittadine/i e l'Amministrazione, anche attraverso procedure

partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo della comunità, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, recupero e/o valorizzazione, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

- b. **Comune o Amministrazione:** il Comune di Mirano nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- c. **Cittadine e Cittadini attivi:** tutte le persone, singole o associati e/o riunite in formazioni sociali anche informali o di natura imprenditoriale senza finalità di lucro o scolastiche che si attivano per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni ai sensi del presente Regolamento.  
Possono essere cittadine/cittadini attivi/i anche le/i minorenni purché coordinati da un maggiorenne che se ne assuma la responsabilità e le persone che, indipendentemente dalla residenza o dalla cittadinanza, presentano un significativo legame territoriale con il Comune di Mirano (ad esempio studentesse/studenti fuori sede che frequentano la cittadella scolastica, lavoratrici/lavoratori o volontarie/i dell'associazionismo cittadino).
- d. **Soggetti promotori:** i soggetti, come descritti dal successivo art. 67, che si attivano per proporre e realizzare interventi di cura come descritti alla successiva lettera f.
- e. **Amministrazione condivisa:** il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente alle/i cittadine/i e all'Amministrazione di operare insieme in attività di interesse generale.
- f. **Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici:** interventi volti alla protezione, conservazione, manutenzione, recupero e valorizzazione mediante iniziative culturali, dei beni comuni urbani, di aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e manutentare, e di immobili (che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 201 del D.Lgs. n. 36/2023) per garantirne e migliorarne la fruibilità collettiva e qualità.
- g. **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dalle/i cittadine/i attive/i, volta a proporre, in forma condivisa con l'Amministrazione, interventi di cura, rigenerazione e/o gestione dei beni comuni. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- h. **Patto di collaborazione:** Il Patto di collaborazione è l'accordo attraverso il quale uno o più cittadini attivi e un soggetto pubblico definiscono i termini della collaborazione per la cura di beni comuni materiali e immateriali. In particolare, il Patto individua il bene comune, gli obiettivi del Patto, l'interesse generale da tutelare, le capacità, le competenze, le risorse dei sottoscrittori (quindi anche dei soggetti pubblici), la durata del Patto e le responsabilità.
- i. **Gestione condivisa:** Interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di



continuità e con lo scopo di facilitare l'integrazione e rafforzare i legami di comunità.

- j. **Rigenerazione:** l'insieme degli interventi su beni edificati e spazi urbani finalizzati al recupero, trasformazione, innovazione e al miglioramento delle condizioni sociali, abitative, ambientali e culturali, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.

L'intervento di rigenerazione non mira quindi solo alla trasformazione fisica del bene, ma è accompagnata da interventi di carattere culturale, sociale, economico ed ambientale, finalizzati a migliorare la qualità della vita, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica del bene.

Questi interventi sono realizzati tramite metodi di co-progettazione, di processi di cittadinanza attiva, sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi ed integrati.

- k. **Aree ed immobili pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto.
- l. **Redditività civica:** il valore, non solo in termini di minor spesa pubblica, generato dai Patti di collaborazione tra cittadine/i e Amministrazione, per la cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fruibilità di un bene, il miglioramento della viabilità di un'area, l'aumento del benessere della comunità.
- m. **Rete civica:** lo spazio di cittadinanza su Internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.
- n. **Gruppi Informali:** aggregazione spontanea composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, interessati a costituire un soggetto del terzo settore per realizzare iniziative progettuali, a carattere locale e/o nazionale, finalizzate a rispondere a sfide sociali

## **Art. 67 – Soggetti promotori delle attività oggetto di Patto di Collaborazione**

1. Le forme di collaborazione di cui al presente regolamento intercorrono tra il Comune e le diverse tipologie di soggetti civici di seguito specificate. Per ciascuna tipologia di soggetto il regolamento definisce le specifiche possibilità di collaborazione con particolare riguardo all'accesso alle forme di sostegno e alla titolarità di determinate relazioni con l'Amministrazione riservate per legge solo a talune di esse:
  - a. associazioni di località, comitati, gruppi informali formati prevalentemente da cittadini e cittadine che risiedano, o che intendano svolgere la propria azione collettiva, nel territorio comunale ;
  - b. associazioni iscritte all'albo comunale di cui al titolo III;
  - c. forum di cui al titolo IV;

- d. singoli cittadini e cittadine volontari, per le piccole manutenzioni previste dall'art. 71.
  - e. istituti scolastici di Mirano di ogni ordine e grado;
  - f. Gli operatori economici e le associazioni di categoria in relazione ad attività di interesse generale non aventi finalità commerciale ed economica, svolte quale forma di esercizio della responsabilità sociale d'impresa o di territorio.
2. Le attività promosse dai soggetti di cui ai sub c), d), e) ed f) sono poste in essere anche mediante condivisione progettuale e amministrativa con enti del tipo sub a) e b), che si rendano disponibili a promuovere quali capo-fila le iniziative proposte.
  3. I soggetti promotori possono essere più di uno, anche appartenenti a categorie diverse, ed in tal caso dovrà essere esplicitato il capofila.
  4. I soggetti civici di cui al comma 1 del presente articolo, possono presentare in qualsiasi momento proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei comuni.
  5. Le proposte di collaborazione devono prevedere la messa a disposizione, a titolo spontaneo, volontario e gratuito, di energie, risorse e competenze a favore della comunità nella cornice dell'art. 65 del presente regolamento, al fine di migliorare la cura e la fruibilità dello spazio pubblico, di ridurre gli ostacoli al pieno esercizio dei diritti dei cittadini, di favorire la socialità tra le persone anche attraverso la rigenerazione di beni immobili ad uso collettivo.
  6. L'attività svolta nell'ambito del servizio di cittadinanza attiva, la sottoscrizione di un Patto di collaborazione, di cui al presente Regolamento, non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Mirano, né può dar vita ad un rapporto di tipo contrattuale e, fatto salvo quanto previsto dagli art. 77 e 80, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente ed a titolo gratuito.

## **Art. 68 - Individuazione dei beni comuni**

1. L'individuazione, da parte delle/i cittadine/i attive/i, dei beni comuni per gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa degli stessi, avviene anche attraverso un atto di ricognizione dell'Amministrazione con il quale periodicamente vengono mappati beni immobili, spazi pubblici, beni immateriali ai quali la Giunta attribuisce un definito valore aggiunto al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future.
2. L'individuazione e l'aggiornamento dei beni comuni può avvenire anche su proposta di cittadini/e attive/i attraverso la proposta di un patto di collaborazione.

3. L'individuazione dei beni comuni può avvenire anche attraverso il dibattito pubblico di comunità, promosso dall'Amministrazione con il possibile coinvolgimento dei Forum e promosso dai Forum stessi.
4. L'Amministrazione può riconoscere come beni comuni anche immobili confiscati alla criminalità organizzata e beni privati in stato di inutilizzo, con l'assenso e la partecipazione del proprietario. Anche beni espropriati dal Comune possono essere destinati in tutto o in parte alla stipulazione di un patto di collaborazione.
5. Può essere proposta da parte delle/i cittadine/i attive/i la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni non compresi nell'atto di ricognizione sopra indicato, fermo restando che la valutazione sull'idoneità è rimessa alla Giunta.

## **Art. 69 - Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento negoziale con cui il Comune di Mirano e le/i cittadine/i attive/i concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione dei progetti di interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come definiti al presente Titolo.
2. I patti di collaborazione del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
3. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
4. Oggetto dei Patti di collaborazione possono essere interventi di modesta entità che le/i cittadine/i attive/i possono realizzare su beni comuni e non, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative, come previsto dagli art. 70 e 71.
5. I Patti di collaborazione possono riguardare anche spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale, naturale e paesaggistico o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui l'Amministrazione e i soggetti promotori concordano di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione e alla gestione per lo svolgimento di attività di interesse generale.
6. Il Patto di collaborazione definisce in particolare:
  - a. i principi applicabili per la realizzazione del patto e gli obiettivi e le azioni che la collaborazione persegue per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni;

- b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione, conclusione anticipata o recesso (anche nel caso di inosservanza del regolamento o delle clausole del patto);
  - c. le modalità di collaborazione, il ruolo e i requisiti dei soggetti coinvolti, i reciproci impegni, anche economici e i limiti d'intervento;
  - d. indicazione di un referente che svolga la funzione di responsabile e rappresentante del soggetto proponente;
  - e. l'eventuale metodologia di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati, per consentire di misurarne la redditività civica;
  - f. la regolazione in termini di responsabilità in caso di eventuali danni a persone o cose, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative;
  - g. l'eventuale collaborazione alle/ai cittadine/i attive/i del personale comunale o di altre figure che operano a diverso titolo a servizio dell'Amministrazione;
  - h. le modalità per l'adeguamento e/o le modifiche degli interventi concordati;
  - i. le condizioni conseguenti alla conclusione della collaborazione, come ad esempio la titolarità delle opere realizzate, i termini di riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
  - j. assunzione degli oneri economici connessi alla realizzazione;
  - k. ipotesi di recesso e risoluzione dell'accordo, anche nel caso di inosservanza del regolamento o delle clausole del Patto;
  - l. modalità di risoluzione delle controversie tra soggetto proponente e Comune;
  - m. accettazione espressa delle norme previste nel presente titolo.
7. Alla scadenza del patto di collaborazione le parti potranno concordare, previa valutazione positiva sui risultati raggiunti, come indicato agli articoli 81 e 82 del presente regolamento, la prosecuzione delle attività. Nel caso in cui la prosecuzione delle attività non preveda l'erogazione di sostegno finanziario o la concessione di immobile, la nuova scadenza e le eventuali modifiche non sostanziali al contenuto del patto possono essere formalizzate per iscritto. Negli altri casi occorre seguire l'iter ordinariamente previsto per la sottoscrizione dei patti di collaborazione.
8. Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività

svolta, come previsto nel CAP IV - prevenzione, responsabilità e coperture assicurative.

9. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui deve essere dato ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato.
10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti, attraverso quindi la costruzione di una Rete Civica come definita dall'art. 66 lettera m.
11. I patti di collaborazione sono equiparati alle convenzioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 c. 6 lett. a) del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali - D. lgs. 267/2000).
12. I patti di collaborazione sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

### **Art. 70 – Interventi attuabili**

1. I soggetti promotori non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
2. Possono costituire oggetto di proposta:
  - a. progetti e microprogetti relativi alla vita della comunità locale, che prevedano azioni di tipo continuativo in materia di partecipazione, aggregazione, cultura, sport, turismo, attività sociali, educazione e formazione e la gestione condivisa di un bene;
  - b. interventi di manutenzione puntuale e/o di gestione manutentiva ordinaria del patrimonio pubblico comunale in materia di arredo urbano, verde pubblico, edifici e strutture;
  - c. interventi misti che prevedano azioni ricomprese sia nella lettera a) che nella lettera b), atti alla rigenerazione degli spazi oggetto dei Patti.
3. Ciascun progetto, intervento di cura o misto, dovrà essere di interesse per la collettività ed avere carattere di pronta e concreta realizzabilità, salve eventualmente alcune semplici misure organizzative propedeutiche, che devono essere indicate nel progetto stesso.
4. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
5. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano

compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

6. I patti di collaborazione disciplinano gli eventuali oneri per la manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui soggetti promotori.

#### **Art. 71 – Natura e tipologia degli interventi di cura del patrimonio da parte di singoli cittadini o cittadine - patti di collaborazione ordinari**

1. I singoli cittadini o cittadine possono stipulare con l'amministrazione Patti di Collaborazione per piccoli interventi di cura, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni.
2. Si definiscono piccoli interventi a titolo gratuito di cura del patrimonio pubblico tutti quegli interventi realizzati in materia di arredo urbano, verde pubblico, edifici, ovvero a titolo esemplificativo:
  - riparazione, ripristino, sostituzione di elementi di uso quotidiano privi di rilevante entità presenti nelle aree pubbliche ovvero negli edifici e nelle strutture di proprietà comunale;
  - ridipintura e tinteggiatura di porzioni di locali, di infissi ed elementi di arredo, con l'esclusione di lavori in quota;
  - interventi di giardinaggio su aiuole e altre aree di verde pubblico (lavorazione del terreno, piantumazione di bulbi, fiori e piccole piante, annaffiamento, piccole potature e altre cure colturali), con l'esclusione dei lavori in quota;
  - interventi di pulizia;
  - allestimenti, decorazioni;
  - attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
3. Per le attività di cui al presente Articolo viene concordato con il responsabile del settore, per ciascun intervento: la tipologia, il luogo, l'arco temporale di esercizio, il materiale necessario, e ogni altra precisazione ritenuta utile.

#### **Art. 72 - Lavoro di pubblica utilità, servizio civile, tirocini formativi**

1. Il Comune sostiene la realizzazione delle attività previste dal presente regolamento mettendo a disposizione del soggetto civico, nel rispetto di quanto a ciò previsto nel patto di collaborazione o nella convenzione, l'opera prestata da singoli cittadini quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale o con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità o quale forma di attività di utilità collettiva finalizzata all'inclusione e all'integrazione sociale.

2. Le attività realizzate nell'ambito delle collaborazioni previste dal presente Regolamento possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i soggetti civili.
3. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

## *Capo II – Disposizioni di carattere procedurale*

### **Art. 73 – Presentazione delle proposte, patti di collaborazione art. 70**

1. Le proposte per la costituzione del Patto di collaborazione di cui al presente titolo, devono pervenire all'Amministrazione Comunale corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera chiara ed esaustiva l'intervento che si intende realizzare.
2. Le proposte dovranno essere redatte secondo i moduli predisposti dall'amministrazione e pubblicate sul sito del Comune e quello della Rete Civica, ed indirizzate all'Ufficio Segreteria Generale e Cittadinanza Attiva, al Sindaco o suo delegato tramite mail attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata *protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it*.
3. Le proposte dovranno contenere almeno i seguenti elementi:
  - a) indicazione del/dei soggetto/i proponente/i e relativi contatti;
  - b) individuazione del capofila nel caso i soggetti proponenti siano più di uno;
  - c) minima descrizione illustrativa dell'azione;
  - d) descrizione delle motivazioni di interesse pubblico alla base del progetto, ovvero delle esigenze e problematiche cui il progetto intende dare risposta;
  - e) utenti che il progetto intende coinvolgere e o al quale si rivolge;
  - f) risultati attesi e benefici sociali previsti;
  - g) indicazione di massima delle risorse umane, strumentali ed economiche necessarie per la realizzazione e la gestione del progetto, comprese le eventuali disponibilità, tra i volontari, di specifiche ed appropriate professionalità;
  - h) indicazione o richiesta delle eventuali fonti di finanziamento ed indicazione di eventuale co-finanziamento;
  - i) cronoprogramma che illustri i tempi e le modalità di realizzazione;
  - j) indicazione delle eventuali professionalità coinvolte;
  - k) eventuali tavole grafiche di sintesi o esplicative;
4. Nel caso il progetto o intervento sia promosso da uno o più forum come previsto dall'art. 67 lettera c, i contenuti del Patto di Collaborazione di cui all'accordo del comma precedente sono definiti d'intesa, tra il Sindaco o un suo delegato ed la/il Presidente il del Forum o i Forum proponenti, e l'associazione od ente capofila.

#### **Art. 74 – Modalità di adesione dei singoli cittadini o cittadine ai patti di collaborazione ordinari art.71**

1. I singoli cittadini o cittadine che sono interessati allo svolgimento, a puro titolo di volontariato, delle attività elencate nell'art. 71, dovranno presentare al Comune, una dichiarazione di disponibilità, redatta secondo il modello predisposto dall'amministrazione, indicando descrizione e modalità dell'intervento, eventuale periodicità prevista, recapiti, e ove ritenute opportune anche a termini di legge l'esplicitazione degli accorgimenti previsti per la sicurezza dell'intervento e idonee coperture assicurative, secondo quanto previsto al capo IV.
2. Le proposte dovranno essere redatte secondo i moduli predisposti dall'amministrazione e pubblicate sul sito del Comune e quello della Rete Civica, ed indirizzate all'Ufficio Segreteria Generale e Cittadinanza Attiva, al Sindaco o suo delegato tramite mail attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata *protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it*.
3. Il procedimento di approvazione rimane quanto previsto dall'art. 75 del presente regolamento.

#### **Art. 75 – Valutazione e approvazione delle proposte di collaborazione e stipula del Patto di collaborazione**

1. La proposta di cui all'art. 73 e 74 sarà valutata nella sua fattibilità sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario, da parte della segreteria generale e del responsabile del procedimento, individuato in base alla tipologia e materia del progetto secondo l'art. 76 - individuazione responsabile del procedimento. Potranno essere richieste, da parte della Segreteria Generale, al soggetto proponente un'eventuale documentazione integrativa.
2. Le proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui agli art. 73 e 74 sono valutate sulla base dei criteri generali di seguito specificati:
  - a. la collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione si ispira ai valori di cui all'art. 65 del presente regolamento, i progetti proposti devono risultare coerenti con tali valori;
  - b. l'idoneità, negli ambiti di attività di interesse generale, a determinare un impatto positivo in termini di utilità per i cittadini o di qualità dello spazio urbano ;
  - c. la pertinenza ovverosia fermi restando gli approfondimenti demandati alla successiva fase della progettazione condivisa, la presentazione di un contenuto non generico e agganciato al contesto tematico o territoriale di riferimento;
  - d. la realizzabilità, ovverosia fermi restando gli approfondimenti demandati alla successiva fase della progettazione condivisa, la non palese



incompatibilità con il contesto operativo in cui agisce l'Amministrazione pubblica;

- e. le proposte, attività, progetti devono risultare coerenti con il Documento Unico di Programmazione in particolare con la relativa sezione strategica.
3. I criteri generali indicati al comma 2 del presente articolo costituiscono altresì la cornice per la definizione dei criteri puntuali previsti nell'ambito degli avvisi pubblici di cui all'art. 65, comma 3, lettera a) del presente regolamento.
  4. Informato il/la Sindaco/a o suo/a delegato/a e verificata la sussistenza degli elementi di cui all'art. 73, l'Ufficio Cittadinanza Attiva provvederà entro 30 giorni con determinazione dirigenziale ad approvare il progetto e ad avviare l'iter per la sua stipula, ovvero a comunicare ai proponenti entro 30 giorni l'impossibilità a proseguire il procedimento illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.
  5. Le proposte di collaborazione vengono rese pubbliche attraverso la Rete Civica per garantirne la conoscibilità e acquisire eventuali ulteriori adesioni ed elementi. Le proposte rimangono pubbliche per 10 giorni.
  6. Le proposte di collaborazione che determinano modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici sono sottoposte al vaglio preliminare della Giunta. Tali proposte devono essere corredate da una relazione tecnica illustrativa e da elaborati grafici dell'intervento redatti da un professionista individuato a cura del proponente.
  7. Al termine del periodo di pubblicazione di cui al comma 5, le proposte ritenute ammissibili, formano oggetto della successiva fase di progettazione condivisa coordinata a cura dell'Ufficio Cittadinanza Attiva e del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 76.
  8. Il procedimento di progettazione condivisa ha la durata di 30 giorni e si conclude con la definizione dei contenuti del patto di collaborazione, ovvero ad opera dell'Ufficio Cittadinanza Attiva, circa l'insussistenza delle condizioni per addivenire al patto.
  9. Il termine di cui al comma 8 è di carattere ordinatorio e può pertanto subire variazioni, in aumento o diminuzione, in relazione alla complessità dell'istruttoria.
  10. Al termine della fase di progettazione condivisa il patto di collaborazione viene quindi siglato con le/i cittadine/i attive/i o con chi rappresenta, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale coinvolta.
  11. L'Ufficio Cittadinanza Attiva dovrà, coadiuvata dal responsabile del procedimento, seguire la realizzazione e la rendicontazione del Patto di Collaborazione.
  12. L'Ufficio Cittadinanza Attiva tiene informata periodicamente la Giunta, i Capigruppo ed i Presidenti dei Forum rispetto alla stipula dei Patti di Collaborazione.
  13. Qualunque sia il soggetto promotore, prima dell'inizio delle attività previste dal patto di collaborazione, deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Cittadinanza

Attiva, che lo comunicherà al Responsabile del Procedimento, una lista nominativa di tutti i volontari impegnati nelle attività.

#### **Art. 76 – Individuazione del responsabile del procedimento e sue competenze**

1. Per i microprogetti relativi alla vita della comunità locale, che prevedano azioni di tipo continuativo in materia di partecipazione, aggregazione, cultura, sport, turismo, attività sociali (art. 70, lett. a), le funzioni di competenza del responsabile del procedimento sono svolte da un responsabile dell'area sociale e/o culturale in relazione allo specifico progetto.
2. Per gli interventi di manutenzione relativi al patrimonio pubblico comunale in materia di arredo urbano, verde pubblico, edifici e strutture (art. 70-67, lett. b), nonché per i piccoli interventi di manutenzione del patrimonio pubblico ad opera di singoli cittadini o cittadine, o associazioni o forum e funzioni di competenza del responsabile del procedimento sono svolte dal responsabile dell'area tecnica.
3. Per gli interventi misti (art. 70, lett. c), le funzioni di competenza del responsabile del procedimento sono svolte dal responsabile di area individuato dal Segretario Comunale.
4. La Segreteria Generale, sentito il responsabile del procedimento può esercitare in qualsiasi momento tutte le forme di verifica, controllo ed eventuale sospensione che riterrà opportune, circa lo svolgimento e le modalità di realizzazione delle azioni, anche mediante la convocazione di riunioni valutative dei processi in itinere.

### *Capo III – Forme di sostegno, trasparenza e rendicontazione*

#### **Art. 77 – Forme di sostegno**

1. I materiali, e gli strumenti necessari per la realizzazione di piccoli interventi di cura, potranno essere forniti dall'Amministrazione Comunale, nei limiti delle risorse programmate, senza alcun onere economico per i volontari. La disposizione di cui al presente comma può anche essere effettuata mediante rimborso delle medesime spese documentate e sostenute dall'ente associativo capofila di cui all'art. 67 comma 2 e 3.
2. Per i Patti di collaborazione valutati dal Comune di particolare interesse pubblico l'Amministrazione, inoltre, può prevedere l'assistenza e la consulenza alle/ai cittadine/i attive/i di dipendenti comunali.

## **Art. 78 - Esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi locali e altre forme di sostegno**

1. Le attività svolte nell'ambito dei Patti di collaborazione che richiedono l'occupazione temporanea di suolo pubblico possono godere delle agevolazioni previste dall'apposito regolamento comunale.
2. La Giunta Comunale potrà disporre ulteriori agevolazioni relative a tariffe e corrispettivi per l'utilizzo di beni e servizi comunali a favore delle/dei cittadine/i attive/i stipulano dei Patti di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni ed interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, compresi tra le lettere a) ed e) dell'art. 67, quali, a mero titolo esemplificativo:
  - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale oggetti del patto;
  - b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
  - c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
  - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.
4. Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione può riconoscere contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le spese da coprire con gli stessi siano ritenute necessarie e inerenti all'attività effettuata.
5. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
6. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 82 del presente Regolamento.
7. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
  - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
  - b) polizze assicurative;
  - c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini;
  - d) costi relativi a incarichi professionali purché non indirizzati a volontari del/dei soggetto/i attivo/i proponente e partner del patto.
8. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di

cura, di gestione condivisa e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Le proposte di collaborazione presentate da operatori economici ed associazioni di categoria di cui all'art. 67, comma 1, lett. f) non possono beneficiare di contributi economici.

#### **Art. 79 - Facilitazione, supporto e consulenza**

1. Il Comune riconosce la cooperazione come strumento capace di orientare e sostenere la complessiva evoluzione in chiave collaborativa dell'amministrazione della città.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. L'Amministrazione prevede, il supporto attraverso attività di consulenza da parte di dipendenti comunali, nell'attività di progettazione condivisa complessiva.
5. L'Amministrazione altresì può prevedere la propria consulenza nella realizzazione di progettazioni ulteriori rispetto a quelle di cui è parte attiva al fine di migliorarne le connessioni con i territori; può altresì supportare i soggetti civici nella partecipazione a bandi per finanziamenti di altri enti e organizzazioni pubbliche e private.

#### **Art. 80 - Forme di riconoscimento per le Azioni realizzate**

1. Al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai soggetti civici e dagli ulteriori soggetti da questi coinvolti in qualità di sostenitori, nei patti di collaborazione e nelle convenzioni è possibile prevedere forme di pubblicità nel rispetto delle norme specifiche di settore quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, l'uso degli strumenti informativi dell'Amministrazione quali la rete civica e le newsletter, quale riconoscimento di esperienze maturate attraverso le azioni di collaborazione civica.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai soggetti civici, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di collaborazione civica.
3. Nell'ambito delle attività di comunicazione realizzate dal soggetto civico deve essere evidenziata la collaborazione con il Comune attraverso l'utilizzo del relativo emblema nel rispetto delle disposizioni tecniche previste.

#### **Art. 81 - Rendicontazione delle Attività**

1. La rendicontazione costituisce elemento strutturale nella relazione con i soggetti civici, da concordare ed implementare fin dall'inizio della collaborazione e monitorare nel corso dello svolgimento delle attività.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione si attengono ai principi di chiarezza, comparabilità, periodicità, adeguatezza, verificabilità e sono concordate nel patto di collaborazione o nella convenzione.
3. La rendicontazione delle attività deve contenere informazioni relative agli obiettivi, le azioni intraprese, i risultati raggiunti, le risorse utilizzate, valorizzando l'utilizzo di tabelle e grafici, strumenti multimediali e fotografici. La rendicontazione delle attività svolte è pubblicata nello spazio dedicato al progetto nell'ambito della Rete Civica.
4. Al termine del progetto, comunque non oltre 90 giorni dalla sua conclusione, o alle scadenze intermedie eventualmente previste, il soggetto civico deve presentare una relazione illustrativa delle attività svolte.
5. Fermo restando quanto previsto al successivo art.82 la mancata presentazione della relazione sulle attività viene evidenziata nello spazio comunicativo relativo al progetto e costituirà elemento di valutazione all'atto dell'eventuale presentazione di ulteriori progetti da parte del medesimo soggetto.
6. Per i patti di collaborazione ordinari, di cui all'art.71, verranno specificate nel patto di collaborazione sottoscritto dai proponenti, le modalità di rendicontazione delle attività.

#### **Art. 82 - Rendicontazione delle risorse finanziarie**

1. Al fine della liquidazione dei contributi impegnati il soggetto civico, al termine del progetto, comunque non oltre 90 giorni dalla sua conclusione o alle scadenze intermedie eventualmente previste, deve presentare, a pena di decadenza, una rendicontazione analitica delle risorse economico-finanziarie impiegate nel progetto, corredata da copia della documentazione di spesa (ad es. ricevute e/o fatture).
2. L'attività di rendicontazione è soggetta a verifiche a cura del responsabile del procedimento.
3. Il soggetto civico assegnatario di immobili in uso stabile deve presentare una relazione annuale delle attività con particolare riguardo alle finalità per cui lo stesso è concesso, corredata da una rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e delle entrate.
4. La mancata presentazione delle rendicontazioni di cui al presente articolo comporta l'impossibilità di liquidare il contributo e, nella fattispecie di cui al comma precedente comporta altresì, previa diffida, la decadenza dall'eventuale assegnazione dell'immobile.

#### **Art. 83 - Autofinanziamento, donazioni e sponsorizzazioni**

1. Come definito dall'art. 69 del presente regolamento, il Comune agevola le iniziative delle/dei cittadine/i volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione

condivisa o rigenerazione dei beni comuni, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma, il Patto di collaborazione possono prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti, finalizzate all'autofinanziamento, per l'esercizio delle quali i proponenti dovranno munirsi delle previste autorizzazioni.
3. Donazioni, sovvenzioni e contributi di qualunque natura, di sostegno alle attività oggetto del patto di collaborazione, provenienti da fonte esterna all'Amministrazione, possono essere accettati solo con il consenso unanime dei sottoscrittori del patto di collaborazione.
4. Le donazioni possono essere modalizzate, e le relative condizioni vengono integrate nel patto di collaborazione.
5. Non sono accettabili donazioni o atti di mecenatismo provenienti da soggetti che si pongono in palese contrasto con le finalità del presente regolamento, i valori costituzionali e dello Statuto comunale.

#### **Art. 84 - Pubblicità e trasparenza**

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione.

2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i soggetti civici.

3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

a) consentire ai soggetti civici di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;

b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra soggetti civici, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;

c) mappare i soggetti e le esperienze di collaborazione civica, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi;

d) mappare i risultati dei percorsi di valutazione periodica e di conseguente riflessione sui progetti in atto, al fine di condividere le buone prassi che emergono e di favorirne la replicabilità.

4. Il Comune pubblica sulla Rete civica in particolare:

a) gli avvisi pubblici;

b) le proposte di collaborazione presentate da parte dei soggetti civici;

c) le ipotesi progettuali presentate negli ambiti degli avvisi di cui agli artt. 8 e 11 anche in forma sintetica;

d) le convenzioni e i patti di collaborazione;

e) i materiali di rendicontazione nei casi previsti dal presente capo;

5. In relazione a quanto previsto alle precedenti lettere b) e c) i soggetti civili, all'atto della presentazione delle proposte, sono adeguatamente informati circa il loro regime di pubblicità.

## *Capo IV – Prevenzione, responsabilità e coperture assicurative*

### **Art. 85 - Prevenzione dei rischi e responsabilità**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità. Il proponente si impegna quindi, attraverso il Patto di Collaborazione, a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative, anche relativamente al materiale fornito in dotazione o concordato, che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. Poiché i cittadini attivi sono impegnati nelle attività concordate con il patto di collaborazione come volontari in nessun caso il Comune di Mirano assume il ruolo di datore di lavoro nei confronti dei cittadini singoli o operanti presso formazioni sociali che stipulano un patto di collaborazione ai sensi del presente regolamento.
4. I soggetti sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
5. Ove i cittadini attivi siano costituiti da un ente/formazione sociale il legale rappresentante della stessa si impegna a:
  - informare i volontari che saranno impiegati nelle attività previste dal patto sui rischi e sulle misure di prevenzione da adottare come riportate nel documento informativo allegato al Patto;
  - attestare il possesso delle capacità e condizioni di salute necessarie da parte dei volontari che saranno impiegati nell'attività prevista dal patto di collaborazione;
  - garantire l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte e conformi alle disposizioni di cui al tit. III del D.Lgs 81/2008 da parte di tutti i volontari;

- garantire lo svolgimento delle attività con prudenza e diligenza mettendo in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei volontari e in particolare osservare indicazioni, precauzioni e modalità di utilizzo di strumenti, attrezzi e prodotti secondo quanto riportato su schede tecniche, manuali ed etichette.

6. Il cittadino attivo che stipula con il Comune un patto di collaborazione individuale e opera al di fuori di un ente/formazione sociale stabilmente organizzata, per le attività di cui all'art. 71, si impegna a:

- accertarsi dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare;
- attestare il possesso delle capacità e condizioni di salute necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista dal patto di collaborazione;
- garantire l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte e conformi alle disposizioni di cui al tit. III del D.Lgs 81/2008;
- agire con prudenza e diligenza mettendo in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza propria e di terzi e in particolare osservare indicazioni, precauzioni e modalità di utilizzo di strumenti, attrezzi e prodotti secondo quanto riportato su schede tecniche, manuali ed etichette.
- dotarsi di idonea copertura assicurativa, come specificato nel successivo art. 86 comma 3.

7. Nel caso in cui siano previste attività o interventi di recupero e valorizzazione del bene comune che possano essere eseguiti solo da soggetti professionalmente idonei ed a ciò abilitati, il sottoscrittore del patto di collaborazione può commissionare tali attività o interventi a soggetti terzi professionalmente idonei e abilitati, assumendo le responsabilità del committente di cui all'art.90 del D.lgs. n.81/2008. Ove il sottoscrittore del patto risulti esso stesso soggetto professionalmente idoneo e intenda svolgere le suddette attività e interventi con proprio personale dipendente, assume le responsabilità del datore di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n.81/2008.

8. Le attività previste nell'ambito dei patti di collaborazione, verranno svolte sotto la responsabilità del proponente.

I soggetti civici rispondono quindi degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune.

## **Art. 86 - Coperture assicurative**

1. Il patto di collaborazione disciplina la necessità di attivare coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività concordate in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza sulla base di quanto precisato nei successivi commi del presente articolo.



2. I volontari degli Enti associativi sono assicurati a cura dell'organizzazione di appartenenza; i relativi costi possono essere coperti dal Comune nell'ambito dell'erogazione di contributi di cui al precedente Capo III del presente regolamento in conformità ed entro i limiti stabiliti dal patto di collaborazione o dalla convenzione.
3. La copertura assicurativa a favore delle persone che operano nell'ambito di soggetti civici per i quali la legge non prevede obblighi di copertura, viene valutata in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività. Possono quindi essere coperti direttamente dal Comune con assicurazione per infortuni e responsabilità civile verso terzi:
  - a) i singoli volontari che prestano la propria attività all'interno dei servizi comunali;
  - b) le persone impegnate nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, servizio civile e tirocini formativi (art 72.).
4. Resta comunque in capo al Comune in qualità di custode la responsabilità per eventuali danni connessi alla fruizione ordinaria da parte dei cittadini del suo patrimonio di edifici o spazi pubblici anche se originata in occasione di iniziative svolte dai soggetti civici.
5. Nel caso di danni derivanti dalla fruizione da parte dei cittadini a specifiche attività organizzate in collaborazione con il Comune il soggetto civico risponde nei confronti dei terzi per dolo o colpa grave in relazione alla corretta predisposizione di quanto a tal fine approntato e per la sorveglianza sul rispetto di eventuali prescrizioni circa il suo corretto utilizzo. In relazione alla natura delle attività di cui i cittadini possono fruire avuto in particolare riguardo al grado di perizia, abilità o allenamento richiesti, può essere prevista la necessità per i partecipanti di essere muniti di copertura assicurativa.  
L'operatività o meno della copertura assicurativa, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della polizza non esonerano il soggetto civico dalle responsabilità su di esso incombenti in conseguenza di dolo o colpa grave.
6. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei soggetti civici attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

## **Art. 87 - Recesso e risoluzione**

1. I Patti di collaborazione e le Dichiarazioni di uso civico e collettivo devono prevedere le cause e le modalità di recesso da parte del Comune e delle/dei cittadine/i.
2. Il Comune può sempre risolvere unilateralmente il rapporto, senza penali né obbligo di indennizzo o ristoro, nel caso in cui le attività siano prestate in modo non conforme ai Patti di collaborazione.

## **Titolo VI – Altre forme di partecipazione e consultazione popolare previste dalla legge**

### **Art. 88 – Giornate della partecipazione, del volontariato, e della trasparenza**

1. L'amministrazione, con cadenza annuale, promuove con la collaborazione dei Forum una o più giornate, ovvero un programma di incontri tematici, al fine della diffusione della cultura della partecipazione, del volontariato e della solidarietà sociale, nonché dei programmi e delle attività degli enti partecipanti ai Forum, ed inoltre della promozione del confronto democratico e trasparenza amministrativa, anche in ottemperanza al comma 6 dell'articolo 10 del d.lgs. 33/2013.

### **Art. 89 – Procedure aperte per la redazione del piano di prevenzione della corruzione**

1. Per realizzare al meglio il coinvolgimento di portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini e cittadine per la redazione e l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, in particolare per la raccolta di informazioni necessarie per la gestione del rischio corruzione, all'atto della predisposizione del Piano, questo è comunicato ai presidenti dei forum, invitandoli qualora lo ritengano opportuno a formulare proprie osservazioni e raccomandazioni. L'invito indica inoltre un congruo termine per la ricezione delle osservazioni stesse.
2. Sono fatte comunque salve ed incoraggiate tutte le iniziative ulteriori o migliorative del grado di partecipazione, che l'amministrazione e/o il responsabile per la prevenzione della corruzione ritengano di adottare per ampliare e migliorare qualitativamente e quantitativamente le osservazioni e raccomandazioni del pubblico relativamente al piano.

### **Art. 90 – Procedure di consultazione pubblica in materia urbanistica**

1. Per le procedure relative agli atti amministrativi generali in materia di urbanistica e pianificazione del territorio per i quali sia prevista la pubblicazione con deposito e raccolta di osservazioni relativamente, notizia della pubblicazione è comunicata per conoscenza ai membri del Comitato per la Partecipazione. Ciascun Forum, anche co-organizzando il lavoro in sede di Comitato per la partecipazione, può chiedere di avviare un confronto con i membri della giunta competenti per esaminare il provvedimento e formulare proprie osservazioni.

# **Titolo VI – Disposizioni finali, attuative e transitorie**

## *Capo I: proposte di modifica del presente regolamento*

### **Art. 91 – Proposte di modifica del presente regolamento su iniziativa dei forum**

1. I Forum, attraverso il Comitato per la Partecipazione, si fanno promotori della revisione del presente regolamento ove lo ritengano opportuno. Eventuali proposte di modifica espresse dai forum e approvate dal comitato per la partecipazione vengono immediatamente trasmesse: all'assessore o delegato competente, al presidente del Consiglio Comunale, al presidente della I<sup>a</sup> Commissione Consiliare.
2. In tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 19, come se fosse stato validamente raggiunta la soglia di sottoscrizioni, e considerando quale comitato promotore il comitato per la partecipazione ai fini dell'art. 17.

### **Art. 92 – Integrazioni temporanee**

1. Ove ritenuto necessario ed opportuno al fine di rappresentare meglio le categorie espresse dai Forum, su proposta motivata del Comitato per la Partecipazione indirizzata al sindaco ed al presidente del consiglio comunale, la composizione dei Forum può essere integrata anche in deroga alle previsioni di cui al presente regolamento, con deliberazione della giunta comunale.
2. Il presidente del consiglio comunale si adopera trasmettendo la proposta del comitato per la partecipazione alla prima commissione consiliare, nonché eventualmente la corrispondente deliberazione della giunta comunale, affinché il criterio con cui viene effettuata l'integrazione, espresso in motivazione, sia considerato ai fini della revisione permanente del presente regolamento.

### **Art. 93 – Altre modifiche al presente regolamento**

1. Ogni ulteriore modifica al presente regolamento, inclusa l'eventuale sua abrogazione, deve essere preceduta dalla consultazione, almeno in sede di commissione consiliare competente, del comitato per la partecipazione.

## *Capo II: disposizioni transitorie ed attuative*

### **Art. 94 – Diffusione del presente regolamento**

1. Nell'ottica della diffusione della cultura di una partecipazione informata e consapevole, il Comune assicura la diffusione del presente regolamento sui portali web istituzionali e dedicati alle iniziative partecipative, ed in ogni caso la facoltà di ottenerne gratuitamente una copia presso un ufficio comunale indicato.
2. Una copia aggiornata del presente regolamento è consegnata ai membri dei forum all'atto del loro insediamento, e comunque ai presidenti di associazioni e comitati all'atto dell'iscrizione all'albo comunale. La consegna si intende effettuata anche mediante invio di copia in formato digitale.

### **Art. 95 – Inizio dell'efficacia delle misure del titolo III**

1. Il rinnovo dell'albo delle Associazioni verrà effettuato rispettando le scadenze di cui all'art 23.
2. Dalla data di esecutività del presente regolamento, l'ufficio segreteria generale attiverà il procedimento di rinnovo secondo le modalità di cui al titolo III. Iscrizioni e rinnovi pervenuti nei modi e nei tempi della disciplina previgente sono riscontrati dall'ufficio competente invitando l'ente associativo ad integrarle secondo le nuove previsioni.

### **Art. 96– Disposizioni transitorie sulla petizione e l'iniziativa popolare**

1. Le petizioni popolari vedono applicata la disciplina del presente regolamento qualora siano presentate, mediante protocollazione, dopo scaduto il termine per l'efficacia della deliberazione previsto dall'articolo 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000. Le petizioni presentate antecedentemente non sono tenute al rispetto dei requisiti di ammissibilità e ricevibilità ed agli altri requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Per l'iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 67 comma 4 dello Statuto, si applica in ogni caso la disciplina del presente regolamento, potendo procedere a partire dal citato termine di efficacia della deliberazione regolamentare.

### **Art. 97 – Avvio del sistema dei forum**

1. Per il primo avvio dei Forum, la giunta nella persona del sindaco, di concerto e su proposta degli assessori competenti, provvede ad inviare le richieste di adesione e gli inviti necessari, oltre ad avviare le procedure ed assumere le misure necessarie per l'avvio del sistema, anche in deroga ad eventuali scadenze annuali fissate dal regolamento. L'avvio dei singoli forum può avvenire anche in modo progressivo e non contestuale, purché comunque sia completato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'attivazione di alcuni forum può, inoltre, essere oggetto di iniziative preparatorie e propedeutiche, anche attraverso facilitatori professionisti, prima dell'avvio del Forum a pieno regime come previsto dal presente regolamento.
2. A seguito della composizione di ciascun forum, il Sindaco o suo delegato ne convoca la prima seduta, invitando il forum ad eleggere le proprie cariche interne ai sensi del Capo II del Titolo IV del presente regolamento.

### **Art. 98 – Modifiche alla disciplina vigente**

1. Sono apportate le seguenti modifiche ai regolamenti comunali vigenti:
  - a) il regolamento n. 104, approvato con D.C.C. n. 71 del 30.11.2021 è abrogato, ed i riferimenti allo stesso che siano contenuti nello Statuto, ovvero in altri regolamenti, atti o prassi amministrative si intendono riferiti alla disciplina di cui al presente regolamento.

### **Art. 99 Entrata in vigore e sperimentazione**

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

## ALLEGATO A)

### Prospetto dei quartieri e frazioni per residenza (Art. 54)

Il presente allegato dovrà essere mantenuto aggiornato in relazione ai registri dell'anagrafe cittadina.

In sede di aggiornamento dell'atto è - se del caso - proposto al consiglio comunale di aggiornare il numero di rappresentanti assegnati ai quartieri o frazioni, secondo criterio proporzionale ferma restando una rappresentanza minima di due rappresentanti per quartiere o frazione entro il numero totale di rappresentanti individuato.

<b>Numero di rappresentanti assegnati</b>	<b>Quartiere o frazione rappresentato</b>
2	FRAZIONE BALLÓ
3	FRAZIONE CAMPOCROCE
5	QUARTIERE MIRANO CENTRO / v. MATTEOTTI
4	QUARTIERE MIRANO EST / v. VITTORIA / v. VILLAFRANCA / v. TAGLIO
6	QUARTIERE MIRANO SUD / MORO / v. GRAMSCI
2	FRAZIONE SCALTENIGO
2	QUARTIERE LUNEO
2	FRAZIONE VETREGO
4	FRAZIONE ZIANIGO
30	TOTALE RAPPRESENTANTI